SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che a pag. 62 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso concernente la pubblicazione del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma «Tor Vergata», per i settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 - SECS-P/11 - SECS-S/01 - IUS/04.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **169.**

Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, terzo e quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 28 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2002);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 25 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2002, concernente la citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la Circolare n. 7 del 30 ottobre 2002, recante prodotti disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente criteri per la valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002;

Vista la Circolare n. 4 del 25 luglio 2002, concernente le problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2002;

Vista la Circolare n. 3 del 18 luglio 2002, recante applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2002;

Vista la Circolare n. 11 del 17 luglio 2000, sui prodotti soggetti a notifica di etichette al sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000;

Vista la Circolare n. 8 del 16 aprile 1996, concernente gli alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini del presente decreto si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

2. I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare» sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare».

3. Si intendono per predosate le forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi

contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.

Art. 3.

Vitamine e minerali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di integratori alimentari sono usati solo vitamine e minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II.

2. Fino al 31 dicembre 2009, l'uso di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II è consentito purché:

a) la sostanza in questione sia già stata impiegata in integratori alimentari presenti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003;

b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non esprima parere negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma.

3. Il Ministro della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con proprio decreto, rende noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2.

Art. 4.

Criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali

1. Le sostanze elencate nell'allegato II devono essere conformi ai requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, e successive disposizioni, laddove previsti, o comunque dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.

2. Alle sostanze elencate nell'allegato II per le quali non sono stati ancora determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i requisiti di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali.

Art. 5.

Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze

1. In attesa dell'adozione di specifiche disposizioni comunitarie, i livelli ammessi di vitamine, minerali ed altre sostanze sono definiti nelle linee guida sugli integratori alimentari pubblicate dal Ministero della salute.

Art. 6.

Etichettatura

1. I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti.

4. Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;

b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera;

c) un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera;

d) in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;

e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;

f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.

5. La quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.

6. Le quantità delle sostanze nutritive o delle altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.

7. I dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui al comma 6 può essere fornita sotto forma di grafico.

Art. 7.

Pubblicità

1. Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non è consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego.

2. Per gli integratori di cui al comma 1 i messaggi pubblicitari devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.

3. Ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione.

4. La pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati.

5. Nell'etichettatura e nella pubblicità non è consentita la citazione della procedura di notifica di cui all'articolo 10.

Art. 8.

Determinazione dei valori dichiarati

1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi.

2. In attesa di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli eventuali scarti tra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali si applicano gli intervalli di tolleranza analitica ammessi a livello nazionale, di cui alla circolare 30 n. 7 del 30 ottobre 2002.

Art. 9.

Produzione e confezionamento

1. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. L'elenco di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111 del 1992 include anche gli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari con la relativa tipologia di produzione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute aggiorna l'elenco di cui al comma 2 con le opportune precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate, specificando gli stabilimenti risultati idonei alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.

5. Per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione provvisoria, ai sensi della circolare n. 3 del 18 luglio 2002, il Ministro della salute definisce, con apposito decreto, procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e confezionamento di integratori di cui alla medesima circolare e l'inserimento nell'elenco di cui al comma 3.

Art. 10.

Immissione in commercio

1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.

2. Per la procedura di notifica si applicano le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

3. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute.

4. Il Ministero della salute, ove ne ravvisi l'esigenza, può chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto o degli effetti ad esso attribuiti, considerato l'insieme dei suoi costituenti, nonché qualunque altra informazione o dato ritenuto necessario per una adeguata valutazione.

5. Il Ministero della salute, per favorire una corretta informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria, ha la facoltà di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l'etichettatura, nonché l'inserimento nella stessa di apposite avvertenze.

6. Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti di cui al presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione.

7. Il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate ai sensi del comma 6, con i relativi motivi.

8. Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente.

9. È facoltà dell'impresa interessata citare in etichetta gli estremi dell'inclusione nel registro di cui al comma 8.

Art. 11.

Commissione consultiva

1. Nella materia di cui al presente decreto, le funzioni tecnico-consultive continuano ad essere svolte dalla commissione competente in materia di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. Il Ministro della salute, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore alimentare, della varietà dei possibili ingredienti e della rilevanza che gli aspetti dietetici e nutrizionali esercitano nei confronti dello stato

di salute, definisce, con proprio decreto, i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1 e i termini del mandato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, comunque, ad invarianza di spesa.

Art. 12.

Rinvii normativi per gli aspetti concernenti la qualità e la sicurezza d'uso

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano agli integratori alimentari le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché le disposizioni normative vigenti applicabili in relazione agli specifici ingredienti utilizzati.

Art. 13.

Vigilanza

1. Il Ministero della salute definisce annualmente di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un piano di vigilanza sui prodotti di cui al presente decreto, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la Commissione di cui all'articolo 11.

2. Il piano di vigilanza di cui al comma 1 è svolto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 14.

Tariffe

1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e per l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell'articolo 10 sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e relative modalità di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detto decreto viene aggiornato ogni due anni.

Art. 15.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 è punita con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, comma 1, e 10 è punita con la sanzione amministrativa da euro tremilacinquecento a euro ventimila.

5. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.

Art. 16.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministro della salute in data 25 luglio 2002, concernente la citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 17.

Norme tecniche

1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 19.

Norme transitorie

1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° agosto 2005, non conformi al presente decreto ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono continuare ad essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 3, comma 1)

VITAMINE E MINERALI CONSENTITI NELLA FABBRICAZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI.

1. Vitamine.

Vitamina A (μg RE).
Vitamina D (μg).
Vitamina E (mg$^{\alpha}$ - TE).
Vitamina K (μg).
Vitamina B1 (mg).
Vitamina B2 (mg).
Niacina (mg NE).
Acido pantotenico (mg).
Vitamina B6 (mg).
Acido folico (μg).
Vitamina B12 (μg).
Biotina (μg).
Vitamina C (mg).

2. Minerali.

Calcio (mg).
Magnesio (mg).
Ferro (mg).
Rame (μg).
Iodio (μg).
Zinco (mg).
Manganese (mg).
Sodio (mg).
Potassio (mg).
Selenio (μg).
Cromo (μg).
Molibdeno (μg).
Fluoro (mg).
Cloro (mg).
Fosforo (mg).

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 3, comma 1).

SOSTANZE VITAMINICHE E MINERALI CONSENTITE PER LA FABBRICAZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI.

A. Vitamine.

1. Vitamina A:
   a) retinolo;
   b) acetato di retinile;
   c) palmitato di retinile;
   d) beta-carotene.

2. Vitamina D:
   a) colecalciferolo;
   b) ergocalciferolo.

3. Vitamina E:
   a) D-alfa-tocoferolo;
   b) DL-alfa-tocoferolo;
   c) acetato di D-alfa-tocoferile;
   d) acetato di DL-alfa-tocoferile;
   e) succinato acido di D-alfa-tocoferile.

4. Vitamina K:
   a) fillochinone (fitomenadione).

5. Vitamina B1:
   a) cloridrato di tiamina;
   b) mononitrato di tiamina.

6. Vitamina B2:
   a) riboflavina;
   b) riboflavina-5'-fosfato, sodio.

7. Niacina:
   a) acido nicotino
   b) nicotinamide.

8. Acido pantotenico:
   a) D-pantotenato, calcio;
   b) D-pantotenato, sodio;
   c) dexpantenolo.

9. Vitamina B6:
   a) cloridrato di piridossina;
   b) piridossina-5’-fosfato.

10. Acido folico:
   a) acido pteroil-monoglutammico.

11. Vitamina B12:
   a) cianocobalamina;
   b) idrossocobalamina.

12. Biotina:
   a) D-biotina.

13. Vitamina C:
   a) acido L-ascorbico;
   b) L-ascorbato di sodio;
   c) L-scorbato di calcio;
   d) L-ascorbato di potassio;
   e) 6-palmitato di L-ascorbile.

B. Minerali.

Carbonato di calcio;
cloruro di calcio;
sali di calcio dell’acido citrico;
gluconato di calcio;
glicerofosfato di calcio;
lattato di calcio;
sali di calcio dell’acido ortofosforico;
idrossido di calcio;
ossido di calcio;
acetato di magnesio;
carbonato di magnesio;
cloruro di magnesio;
sali di magnesio dell’acido citrico;
gluconato di magnesio;
glicerofosfato di magnesio;
sali di magnesio dell’acido ortofosforico;
lattato di magnesio;
idrossido di magnesio;
ossido di magnesio;
solfato di magnesio;
carbonato ferroso;
citrato ferroso;
citrato ferrico di ammonio;
gluconato ferroso;
fumarato ferroso;
difosfato ferrico di sodio;
lattato ferroso;
solfato ferroso;
difosfato ferrico (pirofosfato ferrico);
saccarato ferrico;
ferro elementare (carbonile+elettrolitico+riduzione con idrogeno);
carbonato rameico;
citrato rameico;
gluconato rameico;
solfato rameico;
complesso rame-lisina;
ioduro di potassio;
iodato di potassio;
ioduro di sodio;
iodato di sodio;
acetato di zinco;
cloruro di zinco;
citrato di zinco;
gluconato di zinco;
lattato di zinco;
ossido di zinco;
carbonato di zinco;
solfato di zinco;
carbonato di manganese;
cloruro di manganese;
citrato di manganese;
gluconato di manganese;
glicerofosfato di manganese;
solfato di manganese;
bicarbonato di sodio;
carbonato di sodio;
cloruro di sodio;
citrato di sodio;
gluconato di sodio;
lattato di sodio;
idrossido di sodio;
sali di sodio dell’acido ortofosforico;
bicarbonato di potassio;
carbonato di potassio;
cloruro di potassio;
citrato di potassio;
gluconato di potassio;
glicerofosfato di potassio;
lattato di potassio;
idrossido di potassio;
sali di potassio dell’acido ortofosforico;
seleniato di sodio;
selenito acido di sodio;
selenito di sodio;
cloruro di cromo (III);
solfato di cromo (III);
molibdato di ammonio (molibdeno (VI));
fluoruro di potassio;
fluoruro di sodio.

APPORTI GIORNALIERI AMMESSI

Con le quantità d'uso indicate in etichetta, l'apporto giornaliero di vitamine e o minerali deve essere compreso tra il 30% e il 150% del valore di riferimento.

I predetti limiti valgono anche per il beta-carotene (max 7,5 pari al 150% della RDA come equivalente della vitamina A).

Per la vitamina E e la vitamina C l'apporto giornaliero è ammesso fino al 300% del valore di riferimento, in considerazione della fisiologica azione protettiva in senso antiossidante.

Quando l'apporto di riferimento è espresso da un range, l'apporto giornaliero non può superare il valore massimo dello stesso.

I tenori vitaminico-minerali sulle quantità d'uso giornaliere vanno espressi anche come percentuale della RDA per gli apporti di riferimento ripresi dalla norma sull'etichettatura nutrizionale degli alimenti.

Gli integratori contenenti acido folico possono riportare in etichetta l'indicazione per la gestante solo quando ne forniscono un apporto giornaliero di 400 mcg.

In tutti gli integratori alimentari:

l'impiego delle fonti di vitamine e minerali indicate in allegato 2, fatte salve le deroghe di cui all'art. 3, comma 2, è ammesso solo se l'apporto di tali nutrienti con le dosi consigliate rientra nei limiti sopra indicati;

il tenore naturale di vitamine e minerali derivante dagli ingredienti impiegati può essere dichiarato sulle quantità di assunzione giornaliera consigliate solo se corrisponde ad almeno il 15% della RDA o del valore di riferimento.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Gli articoli 76, 87 e 117, terzo e quinto comma della Costituzione, così recitano:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117. — *(Omissis).*

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(Omissis).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

(Omissis).».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. L'art. 28 così recita:

«Art. 28 *(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare).* — 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, le parole: «non compresi nell'allegato 1» sono soppresse;

b) all'art. 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

c) all'art. 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Programma di vigilanza annuale";

d) all'art. 15, il comma 3 è abrogato.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989. La direttiva 2002/46/CE è pubblicata in GUCE n. L 183 del 12 luglio 2002.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e successive modificazioni».

— La direttiva 89/395/CEE è pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— La direttiva 89/396/CEE pubblicata in GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari».

— La direttiva 90/496/CEE è pubblicata in GUCE n. L 276 del 6 ottobre 1990.

— Il decreto del Ministro della salute del 25 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2002, reca: «Citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111».

— L'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, così recita:

«Art. 7 *(Commercializzazione dei prodotti)*. — 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.

2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione.

3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.

4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.

6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della sanità diffida le imprese interessate a ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro sequestro.

7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un pericolo per la salute umana il Ministero della sanità ne dispone il sequestro.

8. Il Ministero della sanità informa immediatamente la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.

9. (Comma abrogato dall'art. 28, legge 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002).

10. (Comma abrogato dall'art. 28, legge 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria 2002).».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.».

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi note alle premesse.

Note all'art. 9:

— L'art. 10 del decreto legislativo n. 111/1992 così recita:

«Art. 10 *(Produzione e confezionamento)*. — 1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.

3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo.

6. Il Ministro della sanità pubblica annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanità le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6.

8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresì nello stesso termine all'autorità sanitaria territorialmente competente.

9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei.

10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facoltà di presentare istanza per una nuova autorizzazione.

11. Il Ministro della sanità con proprio decreto può prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi note alle premesse.

04G0201

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. **170.**

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002 ed in particolare l'articolo 31, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) attività finanziarie: il contante e gli strumenti finanziari e, con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni;

d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie:

1) autorità pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da garanzia pubblica;

2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come definite all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti;

3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:

a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della medesima direttiva;

b) imprese di investimento, come definite dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993;

c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE;

d) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992;

e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

f) società di gestione, quali definite dall'articolo 1-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;

4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, articolo 2, rispettivamente alle lettere *c), d)* ed *e)*, inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti *futures*, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva;

5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalità giuridica, purché la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4);

e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria già prestata: 1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);

f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto, clausola di *«close-out netting»*: la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto di garanzia

finanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria:

1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero

2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito è più elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti;

g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilità di sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;

h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui verificarsi dà diritto al beneficiario della garanzia, in base al contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di «*close-outnetting*»;

l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attività al verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attività;

m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività o di restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore della garanzia;

p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria;

q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore;

r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonché ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie;

s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passività e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza, nonché ogni altra misura destinata al risanamento delle imprese e che incide sui diritti dei terzi;

t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da *a)* ad *e)*, del testo unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la Borsa, in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che:

a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;

b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: «per iscritto» si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3.

Efficacia della garanzia finanziaria

1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Escussione del pegno

1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha

facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:

a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita;

b) all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;

c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.

Art. 5.

Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno

1. Il creditore pignoratizio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.

2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facoltà indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita.

3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria.

4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo può essere oggetto della clausola di «*close-out netting*». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformità a quanto previsto nell'articolo 4.

Art. 6.

Cessione del credito o trasferimento della proprietà con funzione di garanzia

1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformità ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione.

2. Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.

3. Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.

Art. 7.

Clausola di «close-out netting»

1. La clausola di «*close-out netting*» è valida ed ha effetto in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti di una delle parti.

Art. 8.

Condizioni di realizzo e criteri di valutazione

1. Le condizioni di realizzo delle attività finanziarie ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonché i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate nell'ambito della prassi internazionale.

2. La violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale delle condizioni di realizzo delle attività finanziarie può essere fatta valere in giudizio entro tre mesi dalla comunicazione indicata nell'articolo 4, comma 2, qualora non siano state previamente concordate tra le parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai sensi del medesimo articolo.

3. Gli organi della procedura di liquidazione, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2, anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale nella determinazione tra le parti delle condizioni di realizzo delle attività finanziarie, nonché dei criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite, qualora la determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura di liquidazione stessa.

Art. 9.

Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria prestata, anche in conformità ad una clausola di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo alla garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti:

a) il giorno di apertura della procedura medesima e prima del momento di apertura di detta procedura;

b) il giorno di apertura della procedura medesima e dopo il momento di apertura di detta procedura, qua-

lora il beneficiario della garanzia possa dimostrare di non essere stato, nè di aver potuto essere, a conoscenza dell'apertura della procedura.

2. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 della legge fallimentare:

a) il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia e la prestazione della medesima sono equiparati al pegno;

b) la prestazione della garanzia in conformità ad una clausola di sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data della prestazione della garanzia originaria;

c) la prestazione della garanzia in conformità ad una clausola di integrazione si considera effettuata contestualmente al debito garantito e, nel caso indicato nell'articolo 1, lettera *e)*, numero 1), al momento della prestazione della garanzia originaria o, in assenza di garanzia originaria, al momento della stipula del contratto di garanzia finanziaria; nel caso indicato nell'articolo 1, lettera *e)*, numero 2), nel momento in cui la garanzia integrativa è stata prestata.

3. Salvi gli effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di garanzia finanziaria e alle garanzie finanziarie prestate in conformità al presente decreto legislativo non si applicano l'articolo 203 del testo unico della finanza, nè l'articolo 76 della legge fallimentare.

Art. 10.

Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.

2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.

3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità di trasferimento dei diritti, nonché di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.

Art. 11.

Abrogazioni e modifiche

1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo è abrogato.

3. L'articolo 6, comma 3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati.

4. All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari);

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, così recita:

«1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.». L'art. 31 così recita:

«Art. 31 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria).* — 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'àmbito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *e),* della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 1, paragrafo 4, lettera *b);*

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La direttiva 2002/47/CE è pubblicata in GUCE n. L 168 del 27 giugno 2002.

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca: «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli». L'art. 1, comma 1, lettera *r)*, così recita:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a)-q) omissis;

r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:

1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facoltà di limitare a due il numero dei partecipanti;

2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;

3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge.».

— La direttiva 2000/12/CE è pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000. L'art. 1, punto 1 punto 19, e l'art. 2, paragrafo 3, così recitano:

«1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.

Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un Paese terzo.

Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in Paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un Paese terzo;».

«19) "banche multilaterali di sviluppo": la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investment Bank" e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Società interamericana di investimento;».

«3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

dalle banche centrali degli Stati membri;

dagli uffici dei conti correnti postali;

in Belgio: dall'"Institut de réescompte et de garantie/Herdlscontering - en Waarborgsinstituut";

in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond";

in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", dagli organismi riconosciuti in virtù del "Wohnungsgemeinnüt-zigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

in Grecia: dalla «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως» (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion), e del «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Tachidromiko Tamieftirio);

in Spagna: dall'"Instituto de Crédito Oficial";

in Francia: dalla "Caisse des dépôts et consignations";

in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly societies";

in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";

nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse lnvesteringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", dalla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV lndustriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla "Österreichische Kontrollbank AG";

in Portogallo: dalle "Caixas Ecónomicas" esistenti al 1º gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";

in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab", e dalla "Kera Oy/Kera Ab";

in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";

nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents for overseas governments and administrations", dalle "credit unions" e dalle "municipal banks".».

— La direttiva 93/22/CE è pubblicata in GUCE n. L. 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 2, così recita:

«2) "impresa di investimento": una persona giuridica che esercita abitualmente una professione o un'attività consistente nel prestare a terzi un servizio di investimento a titolo professionale.

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono includere nel concetto di "impresa di investimento" imprese che non sono persone giuridiche:

se il loro regime giuridico garantisce agli interessi dei terzi un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e: a condizione che esse formino oggetto di una sorveglianza prudenziale equivalente e adeguata alla loro struttura giuridica.

Tuttavia dette persone fisiche, quando forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, possono essere considerate come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE soddisfano le condizioni seguenti:

i diritti di proprietà dei terzi nei confronti dei valori e dei fondi che appartengono loro devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;

l'impresa di investimento deve essere soggetta a norme il cui scopo è di assicurare il controllo sulla solvibilità, compresa quella dei suoi proprietari;

i conti annuali dell'impresa di investimento devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;

quando un'impresa ha un solo proprietario, questo deve prendere le disposizioni necessarie per la protezione degli investitori in caso di cessazione delle attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile.

Anteriormente al 31 dicembre 1997 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del secondo e terzo comma del presente punto e propone, se del caso, di modificarlo o sopprimerlo.

Qualora una persona eserciti un'attività di cui all'allegato, sezione A, punto 1, lettera *a)* e detta attività sia esercitata unicamente per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un'impresa di investimento, essa è considerata come attività dell'impresa di investimento stessa e non della persona in questione;».

— L'art. 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE, così recita:

«5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I».

— La direttiva 92/49/CE è pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 1, lettera *a)*, così recita:

«Art. 1. — Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'art. 6 della direttiva 73/239/CEE;».

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992. L'art. 1, lettera *a)*, così recita:

«Art. 1. — Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'art. 6 della direttiva 79/267/CEE;».

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 375 del 31 dicembre 1985. L'art. 1, paragrafo 2, così recita:

«2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'art. 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:

il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e,

le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.».

— L'art. 1-*bis*, paragrafo 2, della citata direttiva 85/611/CEE, così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "depositario", un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'art. 7 e all'art. 14 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III-*bis* e IV-*bis*;

2) "società di gestione", una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e/o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II;

3) "Stato membro di origine di una società di gestione", lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;

4) "Stato membro ospitante di una società di gestione", ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;

5) "Stato membro di origine di un OICVM":

a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;

b) per gli OICVM costituiti in forma di società di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di investimento;

6) "Stato membro ospitante di un OICVM", lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della società di investimento;

7) "succursale", una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

8) "autorità competenti", le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'art. 49 della presente direttiva;

9) "stretti legami", la situazione definita nell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE;

10) "partecipazione qualificata", ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione.

Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'art. 7 della direttiva 88/627/CEE;

11) "DSI", la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

12) "impresa madre", un'impresa madre quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

13) "impresa figlia", un'impresa figlia quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

14) “capitale iniziale”, il capitale definito all’art. 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE;

15) “fondi propri”, i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1; questa definizione può tuttavia essere modificata nelle situazioni di cui all’allegato V della direttiva 93/6/CEE.».

— La direttiva 98/26/CE è pubblicata in GUCE n. L 166 dell’11 giugno 1998. L’art. 2, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, così recita:

«*c)* “controparte centrale”: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

d) “agente di regolamento”: il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all’interno di tali sistemi e che, all’occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento;

e) «stanza di compensazione»: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un’eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento.».

— L’art. 1, comma 2, lettera *f)* del testo unico della finanza, così recita:

«2. Per “strumenti finanziari” si intendono:

a) - e) (omissis);

f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;»

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, vedi note all’art. 1. L’art. 3, commi 1, 2 e 3, così recitano:

«1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passività e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.

2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell’insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell’insediamento dei commissari liquidatori è rilevato dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale di cui all’art. 85 del testo unico bancario.

3. Nel caso di pronuncia dell’autorità giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l’indicazione anche dell’ora e del minuto.».

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico bancario) vedi note all’art. 1. Gli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, così recitano:

«Art. 74 *(Sospensione dei pagamenti)*. — 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, che può emanare disposizioni per l’attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all’inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d’insolvenza».

«Art. 77. — *(omissis)*.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — *(omissis)*.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

omissis».

— Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza) vedi note all’art. 1. L’art. 56, comma 3, così recita:

«3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro.».

— Per la direttiva 2002/47/CE vedi note alle premesse.

Nota all’art. 2.

— Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: «Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433». L’art. 30, così recita:

«Art. 30 *(Attribuzioni della società di gestione e dell’intermediario)*. — 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all’art. 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.

2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

3. L’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione dell’avvenuta operazione all’intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti.».

Nota all’art. 6:

— L’art. 2744 del codice civile, così recita:

«Art. 2744 *(Divieto del patto commissorio)*. — È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.».

Note all’art. 9:

— Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), vedi note all’art. 1. Gli articoli 66, 67 e 76, così recitano:

«Art. 66 *(Azione revocatoria ordinaria)*. — Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.».

«Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)*. — Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

«Art. 76 *(Contratto di borsa a termine)*. — Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data della dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.».

— Per il testo unico della finanza vedi note all'art. 1. L'art. 203, così recita:

«Art. 203 *(Contratti a termine)*. — 1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera *a)*, alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.».

Note all'art. 10:

— Per il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, vedi note all'art. 2. L'art. 28, così recita:

«Art. 28 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'art. 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.».

Note all'art. 11:

— Per il testo unico della finanza, vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 87 e 70, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 87 *(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati). — 1. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.*

2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.».

— Il testo vigente dell'art. 70, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 70 *(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari). — 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere distratte dalla destinazione prevista né essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.*

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 8 del citato decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Diritti del partecipante)*. — 1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono.

Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione.

2. Il partecipante dà immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa.

3. *(Comma abrogato)*.

4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.».

«Art. 8 *(Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza)*. — 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'art. 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.

2. *(Comma abrogato)*.

3. *(Comma abrogato)*.

4. *(Comma abrogato)*.

5. *(Comma abrogato)*.

6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullità, può pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

7. *(Comma abrogato)*.».

04G0200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 3 giugno 2004.

Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole pubbliche, per l'acquisto, nel corso dell'anno 2004, di un personal computer portatile.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il comma 11 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione;

Considerato che la stessa legge al medesimo articolo prevede che tale riduzione di costo si realizza attraverso un'apposita indagine di mercato esperita da CONSIP S.p.a.;

Considerato inoltre che la stessa legge al medesimo articolo prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative per l'ottenimento da parte dei docenti dei benefici previsti dal progetto «PC ai docenti» (di seguito: Progetto);

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, oggetto e validità temporale

1. I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali (di seguito: docenti) possono avvalersi nel corso del 2004, di una riduzione di prezzo per l'acquisto di un personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica, scelto tra quelli che saranno indicati in appositi listini riservati pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito: fornitori) selezionate previa l'indagine di mercato affidata alla CONSIP S.p.a.

2. I PC oggetto dell'offerta dei fornitori, hanno caratteristiche tecniche e prestazionali definite e poste a base dell'indagine di mercato esperita dalla CONSIP secondo i criteri di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'agevolazione

1. I docenti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono compilare l'apposito modulo reso disponibile dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presso il proprio sito www.istruzione.it. Il Ministero, esperite le necessarie verifiche in ordine ai requisiti del docente per ottenere il beneficio, assegna un numero di identificazione personale (PIN) riservato che consentirà al docente di accedere all'agevolazione al momento dell'acquisto.

2. Il docente, scelto il PC tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori, individuato il rivenditore accreditato al Progetto sulla base della procedura fissata dall'art. 3 del presente decreto, accordatosi sulle modalità della eventuale rateizzazione del prezzo, comunicato al rivenditore il PIN, le proprie generalità (attestate da un documento valido di riconoscimento) ed il proprio codice fiscale, procede all'acquisto ad un prezzo in nessun caso superiore a quello indicato sullo stesso listino rilasciato dal fornitore.

Art. 3.

Accreditamento del rivenditore e relativa pubblicizzazione

1. Ai fini dell'accreditamento del rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati rispettivamente:

a) ai rivenditori già aderenti al progetto «PC ai giovani», di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003, che dovranno indicare eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti;

b) ai rivenditori diversi da quelli di cui alla lettera *a)* che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonchè manifestare la accettazione delle condizioni che li riguardano riportate nel sito medesimo.

2. Ai fini della pubblicizzazione dell'avvenuto accreditamento, i rivenditori dovranno esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto, resa disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sul sito di cui al comma 1.

Art. 4.

Effettuazione della transazione e controlli

1. Per effettuare la transazione, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del docente, accede alla propria posizione sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC oggetto della transazione, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica già predisposte per il Progetto «PC ai giovani» determina la esclusione dal beneficio di quei docenti che abbiano già usufruito dell'agevolazione concessa dal Progetto o di quella riconosciuta dal Progetto «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 5.

Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della CONSIP S.p.a.

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della CONSIP S.p.a. per effettuare l'indagine di mercato. A tal fine la CONSIP S.p.a. svolge le seguenti attività:

a) indagine informale con i principali fornitori di PC portatili;

b) definizione della documentazione riguardante i requisiti tecnici, compresa la dotazione minima di software installato, ed economici minimi da introdurre in uno specifico capitolato tecnico. La documentazione deve inoltre tener conto anche della capillarità della rete distributiva del prodotto sul territorio nonché delle caratteristiche prestazionali della rete di assistenza. Qualora il fornitore utilizzi internet per effettuare la vendita, deve essere garantita la consegna a domicilio del PC, previa trasmissione da parte del docente, per via telematica o per telefax, di copia del documento di riconoscimento e di ogni altro dato di cui all'articolo 2, comma 2;

c) la pubblicazione del bando per l'indagine di mercato;

d) la verifica di completezza e di coerenza con i termini del bando delle offerte inviate dai fornitori nonché il collaudo dei prototipi di PC messi a disposizione dai fornitori.

2. I risultati della indagine di mercato, che dovrà aver raccolto non meno di cinque adesioni, al termine della verifica saranno trasmessi dalla CONSIP S.p.a. al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie entro quindici giorni dal limite temporale posto dal bando per la ricezione delle offerte. Qualora l'esito della indagine di mercato non conducesse ad un risultato coerente con le finalità dell'art. 3, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, su richiesta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene esperita una nuova indagine di mercato, basata su diversi presupposti tecnici ed economici.

3. Qualora il medesimo PC, in esito all'indagine di mercato, fosse proposto da più fornitori a prezzi diversi, sarà iscritto tra quelli ammessi al progetto il fornitore che avrà offerto il prezzo minore.

4. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sottoscrive convenzioni con ciascun fornitore ammesso al Progetto, attraverso le quali viene formalizzato l'impegno alla eventuale fornitura di un numero massimo dei PC individuati, alle condizioni ed al prezzo stabilito. L'efficacia della convenzione nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2005 e la scadenza del termine di dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è condizionata sospensivamente all'entrata in vigore di una norma primaria che proroghi la durata del progetto. In caso di esaurimento della quantità di PC individuata in convenzione, ovvero in caso di proroga del termine del progetto, con l'accordo delle parti potrà valutarsi la variazione del prezzo del PC dovuta ad eventuali aggiornamenti tecnologici introdotti dal fornitore. Le convenzioni devono contenere una commisurata penale in caso di inadempienza dei fornitori nonché la possibilità di risoluzione motivata da parte del Dipartimento stesso.

5. I fornitori ammessi al Progetto devono provvedere a dare adeguata diffusione ai listini riservati mediante una campagna di comunicazione che deve essere descritta nell'offerta e ne costituisce parte integrante. I fornitori devono rendere disponibile sul sito www.italia.gov.it e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it, l'elenco aggiornato e l'ubicazione dei rivenditori aderenti al Progetto presso cui è possibile acquistare i prodotti del listino riservato.

6. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto.

Art. 6.

Campagna di comunicazione

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it

2. Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile, da parte dei docenti, sono altresì pubblicizzate con una specifica nota circolare diretta a

tutte le istituzioni scolastiche ed a tutte le università, oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutti i docenti iscritti.

3. Sono messi a disposizione appositi programmi software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le modalità indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta.

4. I programmi di software sono individuati e resi disponibili, con modalità da definirsi successivamente e pubblicate sul sito www.istruzione.it

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 129

04A07150

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalle ditte International Tobacco Agency S.r.l., Diadema Spa, Diplomatico Cigars Srl e Maga Team Srl intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B - sigari e sigaretti - e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 7 agosto 2003, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti: in scatole o involucri da 1-2-3-4-5-6-8-10-12-14-15-16-18-20-22-24-25-29-30-32-36-40-42-50 e 100 pezzi.

Art. 2.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
188,75	37,50	62,50	86,25	375,00

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle - B sigari e sigaretti - e C - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
BUNDLE SELECTION CHURCHILL	450,00	16	36,00
BUNDLE SELECTION CORONA	375,00	16	30,00
BUNDLE SELECTION FIGURADO	375,00	16	30,00
BUNDLE SELECTION LONSDALE	375,00	16	30,00
BUNDLE SELECTION PETIT CORONA	350,00	16	28,00
BUNDLE SELECTION ROBUSTO	400,00	16	32,00
CHABA BAHIA CADETES	340,00	1	1,70
CHABA BAHIA PURO BAHIANO SUPER	340,00	1	1,70
CHABA BAHIA RESPLENDOR CHOCOLATE	160,00	20	16,00
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS PETIT LONSDALE	840,00	1	4,20
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS ROBUSTO	920,00	5	23,00
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS TORPEDO	1.060,00	5	26,50

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CUABA DISTINGUIDOS	2.000,00	10	100,00
GUANTANAMERA SELECCIÒN	50,00	4	1,00
HOYO DE MONTERREY PARTICULARES	3.600,00	5	90,00
LECIGAR PREMIUM CIGARS SENIOR	1.240,00	1	6,20
LECIGAR PREMIUM JUNIOR	1.160,00	5	29,00
LECIGAR PREMIUM ROBUSTO	1.160,00	5	29,00
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.3	500,00	20	50,00
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.3	500,00	3	7,50
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.3	500,00	1	2,50

SIGARETTI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
GUANTANAMERA DUO	60,00	2	0,30

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CLUBMASTER MINI FILTER BLUE	90,00	20	4,50
CLUBMASTER MINI FILTER BLUE	90,00	2	0,45
VILLIGER PREMIUM HONEY DUO	20,00	2	0,10
VILLIGER PREMIUM MOCCA DUO	20,00	2	0,10
VILLIGER PREMIUM VANILLA FILTER DUO	20,00	2	0,10

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
MAC BAREN VANILLA CREAM SPECIALE	80,00	3	0,24
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S RUM SPECIALE	80,00	3	0,24
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S WHISKY SPECIALE	80,00	3	0,24

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 134

04A07151

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa alba nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parete, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa alba nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parete (Caserta), costituita in data 5 aprile 1995 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Graziano di Bellona (Caserta), REA n. 148379, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Roma Lido, piazza Giuliano della Rovere n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07106

DECRETO 21 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Tegola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tegola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 2 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Piercarlo Caparrelli di Velletri, REA n. 604702, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Stefania Marcella De Rose, nata a Cosenza il 28 febbraio 1973, con studio in Roma, via Ettore Bertolè Viale n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07107

DECRETO 1° luglio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Access Media, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la Finmek Access S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la Finmek S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della Access Media S.p.a. a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Access Media S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Access Media S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

p. *Il Ministro:* GIAMPAOLINO

04A07105

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2004.

Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione, applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 156 del 13 giugno 2001, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2003, recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione al regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39», in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1550;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalità di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 9 ottobre 2002, che modifica il decreto del Ministro 28 dicembre 2001, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1, relativo alle disposizioni applicative e alle modalità di controllo contenute in uno specifico manuale operativo delle procedure, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2003, con il quale è stato adottato il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi»;

Considerato che il gruppo permanente, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003, ha provveduto a rivedere alcuni allegati del manuale stesso, allo scopo di rendere la modulistica compatibile con le esigenze operative della banca dati informatizzata;

Considerata, conseguentemente, l'esigenza di aggiornare la modulistica prevista nel manuale, in particolare, gli allegati D, G, M e O, relativi rispettivamente alla check-list, alla domanda di iscrizione nella banca dati, alla richiesta di controllo all'import-export ed alla notifica di spedizione;

Considerato che il medesimo gruppo è stato istituito su indicazione della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di assicurare i necessari aggiornamenti di natura tecnica del manuale;

Considerato altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003, gli aggiornamenti o le integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati D, G, M e O del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre 2003, sono sostituiti dagli allegati A, B, C e D del presente decreto; il medesimo manuale è aggiornato sulla base dei predetti allegati.

2. L'utilizzo della modulistica di cui all'allegato B, assicura l'acquisizione, nel caso di nuova domanda di iscrizione, o l'aggiornamento, nel caso di modifica della domanda iniziale, delle informazioni necessarie per la costituzione della banca nazionale dati, prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001; la domanda medesima è presentata da tutti gli operatori che commercializzano ortofrutticoli freschi, soggetti a norme di conformità comunitarie, fatte salve le eccezioni fissate nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2001.

3. La nuova domanda di iscrizione o la modifica della domanda iniziale, di cui al comma 2, è presentata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, secondo le modalità indicate nel manuale operativo delle procedure.

4. L'operatore che inizia l'attività di commercializzazione, presenta domanda di iscrizione alla banca nazionale dati, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.

5. L'operatore iscritto o che ha presentato domanda di iscrizione alla banca nazionale dati, nonché quello iscritto al previgente registro degli operatori ortofrutticoli assicura, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto e secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3, l'aggiornamento delle previste informazioni, ai fini dell'applicazione dell'analisi dei rischi, in base all'art. 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

6. Ferma restando la sanzione prevista all'art. 2 del decreto legislativo n. 306/2002, per violazione dell'obbligo di iscrizione alla banca dati nazionale, il mancato adempimento delle modalità previste per l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni, di cui ai commi 2, 3 e 5, è sanzionato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo.

7. Il manuale operativo delle procedure nonché gli allegati di cui al comma 1 sono reperibili sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali - www.politicheagricole.it

8. Il decreto ministeriale 3 luglio 2002 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 102

ALLEGATO A

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N° Progr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ufficio di controllo ....

Sez. A) Funzionari/o addetto/i al Controllo

1 - Cognome .... Nome .... Identificativo controllore ....

2 - Cognome .... Nome .... Identificativo controllore ....

3 - Cognome .... Nome .... Identificativo controllore ....

data(gg/mm/aaaa) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Orario di inizio controllo (hh:mm) |__|__|:|__|__|

Sez. B) Denominazione dell'Impresa **N° Iscrizione BancaNazionaleDati** |__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

RAGIONE SOCIALE ....

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N. ISCRIZIONE CCIAA..........................

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL ....

Sez.C) Rappresentante Legale

COGNOME .... NOME ....

NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA |____|____|______| SESSO M |__| F |__|

COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |__|__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

TELEFONO .... TELEFAX .... E-MAIL ....

Sez. D) Luogo di Commercializzazione (dove si effettua il controllo)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL ....

Categoria Operatore ....

Sez. E) L'operatore è autorizzato all'uso del Logo Comunitario di cui all'art.4 del reg C.E. n°1148/2001

NO |__| SI |__| con numero |__|__|__|__|

Sez. F) Referente per il controllo di conformità

COGNOME .... NOME ....

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL ....

Sez. G) Nominativo della persona presente al controllo

COGNOME .... NOME ....

In qualita di .... Documento di Identificazione Tipo: ....:

Numero: .... rilasciato da .... il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Note ....

Sez. H) L'operatore impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o comunque ne ostacola l'esercizio. (D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 1)

NO |__|

SI |__| indicare le motivazioni addotte: ....

....

Riportare estremi del verbale n°...|__|__|__|__|__|__|__|

Sez. I) L'impresa risulta iscritta alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli.(D.Lgs.n.306/2002 Art.2 comma 1)

SI |__| con n° Iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

NO |__| L'impresa ha inoltrato domanda di Iscrizione:

SI |__| il (gg/mm/aaaa) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con documentazione....................

NO |__| perché

- |__| l'impresa non è tenuta all'iscrizione perché ....
- |__| l'impresa è di nuova costituzione
- |__| senza giustificazione
- |__| Altro....................

Riportare estremi del verbale n°...|__|__|__|__|__|__|__|

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) **N° Progr.** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita n.....

Controllo di Identità (Reg.C.E. 1148/2001 art.9 comma1, All. IV)

IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA OGGETTO DEL CONTROLLO

Sez. A) **Impresa fornitrice della partita** — Medesima impresa del controllo |__|

RAGIONE SOCIALE .... **N.iscrizione** |__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

Sez. B) **Estremi del Documento di Trasporto (DDT) esibito dall'operatore controllato**

Numero:..................................... Data(gg/mm/aaaa): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Sez C) **Elementi della partita desunti dal documento di trasporto e dalle indicazione esterne:**

Mezzo di trasporto.. Destinazione...

Prodotto........................... Varietà.................................... Categoria..................Calibro...................

Colli... Peso (Kg.).....................................

Sez. D) **Composizione della partita all'atto del controllo:**

colli n° |__|__|__|__|__|__| Peso (Kg.) |__|__|__|__|__|__|__|

Sez. E) Dal documento di trasporto (DdT) emerge l'avvenuto assolvimento della comunicazione di attività (Notifica di spedizione) al momento della spedizione da parte dell'impresa fornitrice (D.M.28.12.2001 art.1 comma; (D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 2)

SI |__| Prot. n° |__|__|__|__|__|__|__|

NO |__|

Riportare estremi del verbale n°...|__|__|__|__|__|__|__|__|

OPPURE (in caso di verifiche in fase di spedizione)

Sez. F) L'operatore ha dato comunicazione della spedizione in tempo utile all'Ufficio Regionale di controllo competente mediante notifica singola/periodica

SI |__| riferimento notifica |__|__|__|__|__|__|__|__|

NO |__| perché

|__| l'operatore è esentato ex art.4 reg.(CE) 1148/2001 (autorizzazione Logo Comunitario)

|__| la spedizione è/era inferiore a 1 tonnellata

|__| la commercializzazione avviene all'interno della regione

|__| senza giustificazione

|__| Altro...

Riportare estremi del verbale n°...|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sez. G) Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto le indicazioni sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in maniera visibile all'interno del mezzo di trasporto

SI |__|

NO |__| Indicare quali sono le indicazioni non corrispondenti

|__| nominativo imballatore/speditore

|__| numero iscrizione alla Banca nazionale Dati

|__| Prodotto

|__| varietà o tipo commerciale o calibro

|__| composizione

|__| origine

|__| Altro...

Riportare estremi del verbale n°...|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N° Progr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita n…..

Controllo di Conformità (Reg.C.E. 1148/2001 art.9 comma 1, All. IV)

Sez. H) **Campione esaminato**

colli n° |__|__|__|__|__|__| Peso (Kg.) |__|__|__|__|__|__|__|

Sez. I) **Risultanze del controllo effettuato**

Presentazione conforme

SI |__|

NO |__| perché |__| Omogeneità

|__| Condizionamento

……………………………………………………

Sez. L) **Indicazioni esterne complete**

SI |__|

NO |__| perché |__| è assente l'etichetta sull'imballaggio

|__| sono assenti una o più indicazioni previste dalle norme di qualità di cui:

……………………………………………………………………………………………

|__| le indicazioni sono inesatte, di cui

……………………………………………………………………………………………

|__| Altro…………………………………………………

Sez. M) E' presente sull'imballaggio il **Logo Comunitario**

NO |__|

SI |__| con numero |__|__|__|__|

Denominazione impresa confezionatrice……………………………………..

N.iscrizione |__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|

Sez. N) **Verifica della conformità tecnica**

Il prodotto è CONFORME

SI |__|

NO |__| perché (indicare le carenze riscontrate e le relative percentuali (ivi compreso di discordanza tra le caratteristiche tecniche accertartate sul prodotto e i dati riportati in etichetta)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Sez. O) **Esito del controllo di conformità**

Il controllo di conformità del prodotto alla norma di commercializzazione, di cui al Reg.(C.E.) n………………………del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ha dato esito POSITIVO (D.Lgs.n.306/2002 Art.2 e/o art.4 comma 1/2)

SI |__| Viene rilasciato, nel caso di spedizione verso altri Paesi CE il certificato di conformità n°……………………

NO |__| per le seguenti motivazioni:

|__| Presentazione

|__| Indicazioni esterne

|__| Logo comunitario

|__| Conformità Tecnica

|__| Sanabile

L'operatore viene informato che potrà proseguire nella commercializzazione del prodotto solo dopo averlo reso conforme alla normativa vigente. Al riguardo viene rilasciato un "attestato di non conformita" con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti presi (Reg. 1148/2001 art.9 comma 3).

|__| Non sanabile

|__| Altro…………………………………………………

Riportare estremi del verbale n°…|__|__|__|__|__|__|__|

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N° Progr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Riepilogo Esito dei controlli di conformità

Sez. A) Luogo di Commercializzazione (dove si effettua il controllo) Medesimo luogo di commercializzazione |__|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ……………………………………………………………

COMUNE ……………………………… PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ……………………

Sez. B) Denominazione dell'Impresa **N° Iscrizione BancaNazionaleDati** |__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………… **Medesima impresa del controllo** |__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sez. C) Partite controllate

|__| Partita n° 1 Esito del controllo di conformità : Positivo |__|
Negativo |__| Rif.Verbale n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sanabile |__|
Non sanabile |__|

|__| Partita n° 2 Esito del controllo di conformità : Positivo |__|
Negativo |__| Rif.Verbale n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sanabile |__|
Non sanabile |__|

|__| Partita n° 3 Esito del controllo di conformità : Positivo |__|
Negativo |__| Rif.Verbale n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sanabile |__|
Non sanabile |__|

|__| Partita n° 4 Esito del controllo di conformità : Positivo |__|
Negativo |__| Rif.Verbale n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sanabile |__|
Non sanabile |__|

|__| Partita n° 5 Esito del controllo di conformità : Positivo |__|
Negativo |__| Rif.Verbale n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sanabile |__|
Non sanabile |__|

Orario di fine controllo (hh:mm) |__|__|:|__|__|

Sez. D) Eventuali segnalazioni di modifiche della parte anagrafica

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

La presente check-list si compone di n………pagine e viene redatta in tre copie, tutte firmate in originale, di cui una viene consegnata alla parte, una resta al controllore ed una all'ufficio competente per gli adempimenti consequenziali.

Sez. E)

Per l'impresa, in qualità di (barrare la voce di interesse)

|__| rappresentante dell'impresa

|__| rappresentante legale dell'impresa

|__| referente per il controllo di conformità

|__| persona presente al controllo

(Firma) ____________________

Il funzionario addetto al controllo

1 - (Firma)
2 - (Firma)
3 - (Firma)

Sez. F) Eventuali testimoni

Cognome …………………………………………………Nome……………………

Documento di Identificazione Tipo:…………………:Numero:……………………………

rilasciato da ……………………………………il (gg/mm/aaaa) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma---

Sez. G) Eventuali dichiarazioni di parte

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(Firma)

ALLEGATO B

marca da bollo

☐ Nuova domanda ☐ Modifica domanda N. ....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ....
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE DELL' IMPRESA IDENTIFICATA NEL SOTTOSTANTE QUADRO A,
CHIEDE L'ISCRIZIONE/LA MODIFICA DEI DATI, NELLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, DI CUI ALL' ART.3 DEL REG. CE N. 1148/2001 E A TAL FINE DICHIARA:

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL' IMPRESA

RAGIONE SOCIALE ....
CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
PARTITA IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ N.ISCRIZIONE CCIAA ....

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL ....

DATI ANAGRAFICI (1)

COGNOME ....
NOME .... SESSO M ☐ F ☐
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA ☐☐
CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

RAPPRESENTANTE LEGALE (2)

COGNOME ....
NOME .... SESSO M ☐ F ☐
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA ☐☐
CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL ....

VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO DALL' IMPRESA NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. ☐ INFERIORE AI 60.000,00 € 2. ☐ DA 60.001,00 € A 180.000,00 €
3. ☐ DA 180.001,00 € A 540.000,00 € 4. ☐ SUPERIORE AI 540.000,00 €

(1) DA COMPILARSI SOLO SE TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE
(2) DA COMPILARSI SOLO SE NON TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE

NUMERO DEI QUADRI B COMPILATI:	
TOTALE NUMERO PAGINE INVIATE:	

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro 60 giorni dall' evento qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati segnalati nella presente domanda. Quanto dichiarato nella presente pagina e negli allegati quadri B è reso dal/dalla sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Ai sensi della legge 675/96, Il/La sottoscritto/a autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari e Nazionali.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Il/La sottoscritto/a dichiara il proprio assenso al libero accesso nelle strutture aziendali per i funzionari dello Stato Italiano o della Unione Europea incaricati dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli alle norme comuni di qualità, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

QUADRO B RELATIVO AL SINGOLO PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

QUADRO B 1/3

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STRUTTURA UTILIZZATA:

☐ STAND O PIAZZOLA N. .... C/O MERCATO AGROALIMENTARE
ALL'INGROSSO DI ....

☐ STAND O PIAZZOLA N. .... C/O MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALLA PRODUZIONE O ASTA DI ....

☐ AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER LA VENDITA ALL' INGROSSO O AL DETTAGLIO

☐ AREA PUBBLICA ADIBITA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

UBICAZIONE DELLA STRUTTURA:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO
TELEFAX E-MAIL

RAPPRESENTANTE PER LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

COGNOME ....
NOME .... SESSO M ☐ F ☐
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA ☐☐
CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL ....

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI IMPIANTI UTILIZZATI PER IL CONDIZIONAMENTO DEI PRODOTTI

IMPIANTO UTILIZZATO:

C/O MAGAZZINI DI CUI SI DISPONE A TITOLO DI:

☐ **PROPRIETA'** ☐ **AFFITTO** ☐ **COMODATO** ☐ **CONCESSIONE** ☐ **ALTRO**

SUPERFICIE MAGAZZINO COPERTA Mq. .... SCOPERTA Mq. ....
CAPACITA' LAVORATIVA GIORNALIERA T. ....
CAPACITA' IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI T. ....
CAPACITA' IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA T. ....
INDICAZIONE DELLE ATTREZZATURE POSSEDUTE :
....
....
....
....
....

UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL ....

C/O CENTRI DI CONDIZIONAMENTO GESTITI DA TERZI

DITTA ....
CON SEDE IN ....

UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐ TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL ....

QUADRO B2/3

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. GROSSISTA
   - 1.a ☐ GROSSISTA DI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE
   - 1.b ☐ GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
2. ☐ OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI)

   INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO)

   ....
3. ☐ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
4. COOPERATIVA DI PRODUTTORI
   - 4.a ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA
   - 4.b ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
5. IMPRENDITORE AGRICOLO (CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE AD € 60.00,00)
   - 5.a ☐ NON ASSOCIATO AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA
   - 5.b ☐ 5.b ASSOCIATO AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
6. ☐ CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
7. GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON (CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE AD € 60.00,00)
   - 7.a ☐ IPERMERCATI
   - 7.b ☐ SUPERMERCATI
   - 7.c ☐ DISCOUNTS
   - 7.d ☐ CASH & CARRY
   - 7.e ☐ ALTRE SUPERFICI DI VENDITA
8. DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI) CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE AD € 60.00,00
   - 8.a ☐ SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA
   - 8.b ☐ AMBULANTI

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ESERCITATE

1. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE
2. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE
3. ☐ CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE
4. ☐ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
5. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI LOCALI
6. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE
7. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE
8. ☐ IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI

QUADRO B3/3

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui)

ORTAGGI

1. AGLI T.
2. ASPARAGI T.
3. CARCIOFI T.
4. CAROTE T.
5. CAVOLFIORI T.
6. CAVOLI DI BRUXELLES T.
7. CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI T.
8. CETRIOLI T.
9. CICORIA WITLOOF T.
10. CIPOLLE T.
11. FAGIOLINI T.
12. LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE T.
13. MELANZANE T.
14. PIMENTI O PEPERONI DOLCI T.
15. PISELLI T.
16. POMODORI T.
17. PORRI T.
18. SEDANI A COSTE T.
19. SPINACI T.
20. FUNGHI COLTIVATI T.
21. ZUCCHINE T.
22. MISCUGLIO DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI T.

FRUTTA

1. AGRUMI (ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) T.
2. ALBICOCCHE T.
3. AVOCADI T.
4. CILIEGIE T.
5. COCOMERI T.
6. FRAGOLE T.
7. KIWI T.
8. MELONI T.
9. PESCHE E NETTARINE T.
10. PRUGNE T.
11. UVA DA TAVOLA T.
12. NOCI COMUNI CON GUSCIO T.
13. NOCCIOLE IN GUSCIO T.
14. MELE T.
15. PERE T.

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La presente guida contiene le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione alla Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di seguito denominata B.N.D.O.O., prevista dall'art. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e dall'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 28 dicembre 2001 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 54 del 5 marzo 2002), successivamente modificato dal medesimo Dicastero con Decreto del 3 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 237 del 9 ottobre 2002).

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- la regolamentazione comunitaria e nazionale individua nella citata B.N.D.O.O., che assorbe il Registro degli operatori ortofrutticoli istituito a norma del Reg. CE n. 2251/92, ora abrogato, dal Reg. CE n. 1148/01, lo strumento principale per l'identificazione degli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione;
- l'art. 3, par. 4) del Reg. CE n. 1148/2001 prevede l'obbligo, per gli operatori ortofrutticoli interessati, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dallo Stato italiano per la costituzione e l'aggiornamento della B.N.D.O.O.;
- il Decreto Legislativo del 10 dicembre 2002 n. 306 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2003) stabilisce misure sanzionatorie di carattere amministrativo, sia per la mancata iscrizione da parte dei soggetti tenuti (art. 2 - 1° comma) e sia per omessa o difforme fornitura delle informazioni richieste dagli Organismi competenti (art. 3 - 2° comma), in virtù di quanto previsto dal menzionato Reg. CE n. 1148/2001, salvo che non si ravvisino violazioni di norme penali;
- la domanda d'iscrizione va presentata, una sola volta, agli Uffici delle Regioni e Province Autonome, nei cui rispettivi ambiti territoriali insistono le sedi legali degli operatori interessati. Ogni e qualsiasi modifica, integrazione o variazione deve essere comunicata ai medesimi uffici entro e non oltre 60gg dalla data dell'evento. L'elenco di tali Uffici ed i relativi indirizzi è riportato al punto 3) della presente guida;
- la domanda d'iscrizione alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della tariffa, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di € 10,33;
- sono tenuti all'inoltro delle domande gli operatori indicati nelle categorie classificate nell'Allegato 1 del citato D.M. 28 dicembre 2001, anche se gli stessi, hanno già richiesto ed eventualmente ottenuto il previsto numero d'iscrizione;
- Il termine ultimo per l'inoltro del modulo di domanda da parte di tutti gli operatori, già iscritti e non alla B.N.D.O.O, eccezion fatta per le imprese di nuova costituzione, è fissato entro 120 gg dalla pubblicazione del D.M. 15 giugno 2004;

- i seguenti operatori non sono tenuti all'iscrizione alla B.N.D.O.O., ne' sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione:
  1) all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti verso i centri di confezionamento e di imballaggio;
  2) gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
  3) gli imprenditori che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
  4) le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;

- per alcune categorie di operatori la normativa vigente subordina l'obbligo di presentazione della domanda al superamento di una soglia minima di commercializzato annuo (euro 60.000,00) dei prodotti normati. Il commercializzato di cui trattasi, deve riferirsi a tutti i punti di commercializzazione utilizzati dall'operatore interessato ed al complessivo volume annuo commercializzato dei soli prodotti ortofrutticoli normati, al netto di IVA;
- le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione in B.N.D.O.O. entro e non oltre 30 gg dall'inizio dell'attività, fatta eccezione per gli operatori il cui obbligo è subordinato al superamento della soglia minima del commercializzato, pari ad Euro 60.000 al netto dell'IVA per i prodotti normati, per i quali, tale termine è individuato entro e non oltre 30 gg dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione.

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE

IL MODULO D'ISCRIZIONE

Il modulo si compone di due quadri : il quadro "A" ed il quadro "B".

Il **quadro "A"** è costituito da un'unica sezione, concernente i dati identificativi (anagrafica) dell'impresa ed il volume del commercializzato annuo, espresso in euro, dei prodotti ortofrutticoli normati.

Il **quadro "B"** è costituito da tre sezioni (B 1/3 - B 2/3 - B 3/3), ognuna delle quali deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti, e riguarda gli elementi e le caratteristiche del singolo punto di commercializzazione (ubicazione delle strutture utilizzate sia per la commercializzazione, che per il condizionamento, classificazione delle attività, caratteristiche delle attività commerciali esercitate, tipologia e quantità dei prodotti commercializzati).
Come punto di commercializzazione è da intendersi il luogo ove i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate norme di qualità, sono esposti per la vendita, messi in vendita, o altrimenti commercializzati per conto proprio o per conto terzi.
Qualora l'operatore per la sua attività utilizzi più punti di commercializzazione, per i quali si avvale fiscalmente del medesimo numero di partita IVA dichiarato nel citato quadro " A ", dovrà compilare e trasmettere altrettanti quadri " B ".
Nel caso di trasmissione di una domanda d'iscrizione contenente più quadri " B ", è necessario numerare progressivamente le pagine inviate.

Intestazione e sottoscrizione della domanda, relativa alla richiesta d'iscrizione

- nell'intestazione della domanda va indicato l'indirizzo della specifica struttura della competente Regione o Provincia autonoma preposta alla ricezione, alla trattazione ed eventualmente all'accoglimento della domanda d'iscrizione, di cui all'elenco riportato al punto 3) della presente guida;
- la casella " Nuova domanda " va barrata allorquando l'impresa non abbia mai presentato domanda d'iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli operatori ortofrutticoli;
- la casella " Modifica domanda n. iscrizione .... " , prevista ai fini di un aggiornamento delle informazioni già fornite, va barrata nel caso in cui l'operatore abbia già presentato domanda d'iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli operatori ortofrutticoli. Qualora l'impresa ortofrutticola avesse già ricevuto comunicazione circa l'avvenuta iscrizione, la stessa è tenuta anche a trascrivere il numero attribuito;
- il nominativo del legale rappresentante/titolare che sottoscrive la domanda d'iscrizione deve essere riportato in stampatello;

- il " numero pagine inviate " da indicare a pag. 1) della domanda, deve comprendere la pagina del quadro " A ", nonché quelle dei quadri " B " compilati;
- il rappresentante legale/titolare dell'impresa è tenuto ad apporre le previste tre firme, indicando il luogo e la data delle sottoscrizioni ed allegando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La mancanza anche di una delle tre sottoscrizioni impedisce la trattazione della stessa domanda d'iscrizione.

Guida alla compilazione del quadro " A "

- ai fini dell'identificazione dell'operatore, nella parte iniziale del quadro vanno dichiarati i dati anagrafici dell'impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura - CCIIA). Al riguardo si precisa che la mancanza delle indicazioni richieste, ostacolando il perfezionamento dell'iter istruttorio, potrebbe determinare o un ritardo nell'attribuzione del numero d'iscrizione, o l'archiviazione della domanda, nell'ipotesi in cui fosse impossibile identificare l'impresa;
- la parte riservata ai " DATI ANAGRAFICI ", deve essere compilata nella sola ipotesi in cui l'operatore abbia la forma di impresa individuale;
- la parte riservata ai dati relativi al " RAPPRESENTANTE LEGALE " deve essere compilata solo se l'operatore interessato rivesta una forma giuridica diversa da quella di impresa individuale;
- qualsiasi sia la forma giuridica dell'impresa, l'operatore deve in ogni caso indicare - barrando la specifica casella - lo scaglione del proprio volume del commercializzato annuo, al netto di IVA, dei prodotti ortofrutticoli normati;

Guida alla compilazione del quadro " B "

- nel quadro " B 1/3 ", al fine di identificare il singolo punto di commercializzazione, devono essere dichiarati dati ed elementi circa :
  - la tipologia della struttura utilizzata, barrando una delle quattro caselle previste;
  - l'ubicazione della struttura medesima;
  - il rappresentante della conformità dei prodotti ortofrutticoli. Tale figura deve essere rivestita da persona dotata di esperienza che (in possesso di adeguata preparazione in materia di norme comunitarie di commercializzazione) è responsabile della qualità dei prodotti ortofrutticoli posti in vendita e come tale, funge da referente durante l'esecuzione dei controlli di conformità.
    In assenza della prevista indicazione, è interlocutore per la conformità il rappresentante legale o il titolare dell'impresa, a prescindere dal possesso dei requisiti suddetti ;
- la seconda parte del quadro " B 1/3 " va compilata soltanto se l'impresa dispone a vario titolo di centri di condizionamento (luoghi in cui i prodotti sono soggetti ad operazioni di cernita, calibratura, imballaggio, marcatura ed eventuale magazzinaggio frigorifero) o utilizza per il condizionamento della merce altre strutture gestite da terzi;
- allo scopo di classificare l'impresa nell'ambito di una delle categorie previste dall'allegato 1 al D.M. 28.12.2001, l'impresa che presenta la domanda, è tenuta a barrare una delle caselle riportate nella prima parte (" Classificazione dell'attività ") del quadro " B 2/3 ";
- nella seconda parte (" Caratteristiche delle attività commerciali esercitate") del quadro " B 2/3 "; barrare la/le casella/e riconducibile/i alle tipologie delle cessioni e degli approvvigionamenti di merce effettuati presso il punto di commercializzazione;
- nel quadro " B 3/3 ", relativamente al singolo punto di commercializzazione, vanno indicati (barrando le rispettive caselle) i prodotti ortofrutticoli commercializzati (distinti in ortaggi e frutta) e soggetti alle norme comuni di qualità, nonché le relative quantità espresse in tonnellate.

3) ELENCO DEGLI UFFICI COMPETENTI ALLA RICEZIONE, AL TRATTAMENTO ED EVENTUALMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE ALLA B.N.D.O.O.

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	**Indirizzo Ufficio Competente**
ABRUZZO	**REGIONE ABRUZZO** Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato Ufficio Interventi di Mercato Via Catullo, 17 65126 PESCARA
BASILICATA	**REGIONE BASILICATA** Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Ufficio Produzioni Vegetali-P.O. Controlli di Conformità sugli ortofrutticoli Corso A. De Gasperi, 10 75025 Policoro (MT)
BOLZANO (Provincia Autonoma)	**PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO** Ripartizione 35 - Artigianato, Industria e Commercio Ufficio 35.3 Commercio Via Raiffeisen, n. 5 39100 BOLZANO
CALABRIA	**REGIONE CALABRIA** Ufficio Interventi Produzioni Industriali e Agroalimentari Via S. Nicola, 8 galleria Mancuso 88100 CATANZARO
CAMPANIA	**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA** Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali Isola A/6 Centro Direzionale 80143 NAPOLI

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	**Indirizzo Ufficio Competente**
EMILIA-ROMAGNA	**REGIONE EMILIA-ROMAGNA** Direzione Generale Agricoltura Servizio Produzioni Vegetali Viale Silvani, 6 40122 BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** Direzione Generale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali Servizio Fitosanitario – Sede di Udine Via Caccia, 17 33100 UDINE
LAZIO	**REGIONE LAZIO** Direzione Regionale Agricoltura Area Servizio Fitosanitario e Tutela delle Risorse Genetiche Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA
LOMBARDIA	**REGIONE LOMBARDIA** Direzione Generale Agricoltura Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere Struttura OCM e Qualità Piazza IV Novembre, 5 20124 MILANO
LIGURIA	**REGIONE LIGURIA** Servizio Fitosanitario Regionale Via N. Bixio n. 6/7 16128 GENOVA
MARCHE	**REGIONE MARCHE** Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste Via Tiziano, 44 60100 ANCONA
MOLISE	**REGIONE MOLISE** Servizio Fitosanitario – Ricerca Applicata – Qualità delle produzioni Via A. Morrone, 48 86035 Larino (CB)

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	**Indirizzo Ufficio Competente**
PIEMONTE	**REGIONE PIEMONTE** Assessorato Agricoltura Direzione : Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura Settore : Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO
PUGLIA	**REGIONE PUGLIA** Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione Ufficio II^ Alimentazione e Tutela del Settore Lungomare N. Sauro, 45 70121 BARI
SARDEGNA	**ERSAT** Servizio Vigilanza, Controlli e Attività ispettive nel comparto agricolo Via Caprera, 8 09123 CAGLIARI
SICILIA	**REGIONE SICILIA** Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali Servizio X Fitosanitario Regionale Viale Regione Siciliana, 2675 90145 PALERMO
TOSCANA	**REGIONE TOSCANA** Direzione Generale dello Sviluppo Economico Settore Produzioni Agricole Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)	**PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO** Ufficio per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari Via G. B. Trener, 3 38100 TRENTO

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
VALLE D'AOSTA	**REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA** Servizio fitosanitario, frutticoltura e produzioni vegetali Lieu-dit. Croix Noire, 4 11020 Saint-Christophe (AO)
UMBRIA	**REGIONE UMBRIA** Direzione Attività Produttive Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni - Sezione Terza Via Mario Angeloni, 61 06124 PERUGIA
VENETO	**REGIONE del VENETO** Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese Servizio qualificazione delle produzioni P.O. certificazione di prodotto, di processo e tracciabilità Via Torino, 110 30172 Mestre (VE)

ALLEGATO C

Alla regione/provincia autonoma
indirizzo: ....

RICHIESTA DI CONTROLLO **N° Prot.** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Anno |__|__|__|__|

|__| **IMPORTAZIONE** |__| **ESPORTAZIONE**

Sez.A) OPERATORE **N.iscrizione** |__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

In regime di autocontrollo |__|

RAGIONE SOCIALE ....

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

Sez.B) LUOGO DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO (*SE DIVERSO DAL PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE*)

PRESSO ....

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__|

ALTRE INDICAZIONI..

Sez.C) MERCATO DEL PAESE EXTRA U.E. DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DELLA MERCE

Paese.....................................

Sez.D) MEZZO DI TRASPORTO

|__| **Gommato** |__| **Aereo** |__| **Nave** |__| **Ferrovia** |__| **Altro...**

Sez.E) DATA e ORARIO DELL'IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

Mese Gen-|__| Feb-|__| Mar-|__| Apr-|__| Mag-|__| Giu-|__| Lug-|__| Ago-|__| Set-|__| Ott-|__| Nov-|__| Dic-|__|

Giorno 01-|__| 02-|__| 03-|__| 04-|__| 05-|__| 06-|__| 07-|__| 08-|__| 09-|__| 10-|__| 11-|__| 12-|__| 13-|__| 14-|__| 15-|__|
16-|__| 17-|__| 18-|__| 19-|__| 20-|__| 21-|__| 22-|__| 23-|__| 24-|__| 25-|__| 26-|__| 27-|__| 28-|__| 29-|__| 30-|__| 31-|__|

Orario **dalle ore**|__|__|:|__|__| **alle ore** |__|__|:|__|__|

Sez.F) PRODOTTI IN IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

|__|	AGLI	T.	|__|	MELANZANE	T.	|__|	CILIEGIE	T. ....
|__|	ASPARAGI	T.	|__|	PIMENTI O PEPERONI DOLCI	T.	|__|	COCOMERI	T. ....
|__|	CARCIOFI	T.	|__|	PISELLI	T.	|__|	FRAGOLE	T. ....
|__|	CAROTE	T.	|__|	POMODORI	T.	|__|	KIWI	T. ....
|__|	CAVOLFIORI	T.	|__|	PORRI	T.	|__|	MELE	T. ....
|__|	CAVOLI DI BRUXELLES	T.	|__|	SEDANI A COSTE	T.	|__|	MELONI	T. ....
|__|	CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTT	T.	|__|	SPINACI	T.	|__|	PERE	T. ....
|__|	CETRIOLI	T.	|__|	ZUCCHINE	T.	|__|	PESCHE E NETTARINE	T. ....
|__|	CICORIA WITLOOF	T.	|__|	FUNGHI COLTIVATI	T.	|__|	PRUGNE	T. ....
|__|	CIPOLLE	T.	|__|	MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	T.........	|__|	UVA DA TAVOLA	T. ....
|__|	FAGIOLINI	T.	|__|	AGRUMI	T.........	|__|	NOCI COMUNI CON GUSCIO	T. ....
|__|	LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SC	T.	|__|	ALBICOCCHE	T.........	|__|	NOCCIOLE IN GUSCIO	T. ....
|__|	MELANZANE	T.	|__|	AVOCADI	T.			

Sez.G)

Per l'operatore, in qualità di (barrare la voce di interesse)

|__| responsabile dell'importazione/esportazione
|__| rappresentante legale dell'impresa
|__| referente per il controllo di conformità
|__| rappresentante del punto di commercializzazione

data (gg/mm/aaaa) |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|
della richiesta

COGNOME.. **NOME**...

(Firma)...

ALLEGATO *D*

Alla regione/provincia autonoma
indirizzo: ....

NOTIFICA DI SPEDIZIONE **N° Prot.** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Anno |__|__|__|__|

|__| **Giornaliera** |__| **Mensile** |__| **Trimestrale**

Sez.A) OPERATORE **N.iscrizione** |__|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|

RAGIONE SOCIALE ....

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

Sez.B) LUOGO DI SPEDIZIONE ***(SE DIVERSO DAL PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE)***

PRESSO ....

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__|

ALTRE INDICAZIONI..

Sez.C) MERCATO DI DESTINAZIONE

|__| **NAZIONALE** **Regione** .... **OPPURE** |__| **ALTRI PAESI UE** **Paese**....................................

Sez.D) MEZZO DI TRASPORTO

|__| **Gommato** |__| **Aereo** |__| **Nave** |__| **Ferrovia** |__| **Altro**...

Sez.E) DATA e ORARI DI SPEDIZIONE

Mese :

Gen-|_01_| Feb-|_02_| Mar-|_03_| Apr-|_04_| Mag-|_05_| Giu-|_06_| Lug-|_07_| Ago-|_08_| Set-|_09_| Ott-|_10_| Nov-|_11_| Dic-|_12_|

Giornaliera	Mensile	Trimestrale		
		mese : |__|__|	mese : |__|__|	mese : |__|__|
il giorno |__|__|	Lu-|__|	Lu-|__|	Lu-|__|	Lu-|__|
	Ma-|__|	Ma-|__|	Ma-|__|	Ma-|__|
alle ore |__|__|:|__|__|	Me-|__|	Me-|__|	Me-|__|	Me-|__|
	Gi-|__|	Gi-|__|	Gi-|__|	Gi-|__|
	Ve-|__|	Ve-|__|	Ve-|__|	Ve-|__|
	Sa-|__|	Sa-|__|	Sa-|__|	Sa-|__|
	Do-|__|	Do-|__|	Do-|__|	Do-|__|
	dalle ore |__|__|:|__|__|	dalle ore |__|__|:|__|__|		
	alle ore |__|__|:|__|__|	alle ore |__|__|:|__|__|		

Sez.F) PRODOTTI IN SPEDIZIONE

|__| AGLI	T.	|__| MELANZANE	T.	|__| CILIEGIE	T. ....
|__| ASPARAGI	T.	|__| PIMENTI O PEPERONI DOLCI	T.	|__| COCOMERI	T. ....
|__| CARCIOFI	T.	|__| PISELLI	T.	|__| FRAGOLE	T. ....
|__| CAROTE	T.	|__| POMODORI	T.	|__| KIWI	T. ....
|__| CAVOLFIORI	T.	|__| PORRI	T.	|__| MELE	T. ....
|__| CAVOLI DI BRUXELLES	T.	|__| SEDANI A COSTE	T.	|__| MELONI	T. ....
|__| CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTT	T.	|__| SPINACI	T.	|__| PERE	T. ....
|__| CETRIOLI	T.	|__| ZUCCHINE	T.	|__| PESCHE E NETTARINE	T. ....
|__| CICORIA WITLOOF	T.	|__| FUNGHI COLTIVATI	T.	|__| PRUGNE	T. ....
|__| CIPOLLE	T.	|__| MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI F	T.	|__| UVA DA TAVOLA	T. ....
|__| FAGIOLINI	T.	|__| AGRUMI	T.	|__| NOCI COMUNI CON GUSCIO	T. ....
|__| LATTUGHE.INDIVIE RICCE E SC	T.	|__| ALBICOCCHE	T.	|__| NOCCIOLE IN GUSCIO	T. ....
|__| MELANZANE	T.	|__| AVOCADI	T.		

Sez.G)

Per l'operatore, in qualità di (barrare la voce di interesse)

|__| responsabile della spedizione
|__| rappresentante legale dell'impresa
|__| referente per il controllo di conformità
|__| rappresentante del punto di commercializzazione

data (gg/mm/aaaa) |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|
della notifica

(Firma)..

04A07133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 maggio 2004.

Condizioni e modalità di attuazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio - art. 4, commi 106 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 10/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con il quale è stato istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia S.p.A. secondo condizioni e modalità stabilite con delibera di questo Comitato;

Vista la comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato e capitale di rischio (G.U.C.E. n. C/235/03 del 21 agosto 2001);

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.C.E. n. L/124 del 20 maggio 2003) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (G.U.C.E. n. C/288 del 9 ottobre 1999) e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota n. 44691 del 5 maggio 2004 con cui il Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di delibera da sottoporre al Comitato concernente le condizioni e le modalità di operatività del citato Fondo;

Considerata l'esigenza di contribuire alla promozione ed al sostegno della crescita e dello sviluppo del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di ovviare al problema della scarsa capitalizzazione delle imprese produttive nei settori dei beni e servizi;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'art. 4, comma 106, della legge n. 350/2003 (di seguito denominato «Fondo»), è gestito da Sviluppo Italia S.p.A. secondo le seguenti condizioni e modalità.

1. Le acquisizioni di partecipazioni devono riguardare esclusivamente medie e grandi imprese produttive come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria, anche di nuova costituzione, operanti nei settori dei beni e dei servizi. Le partecipazioni non devono essere superiori al 30% del capitale sociale dell'impresa interessata e devono essere smobilizzate entro cinque anni dalla data dell'acquisizione. Le condizioni e le modalità dello smobilizzo sono concordate tra Sviluppo Italia S.p.A. e l'impresa al momento dell'acquisizione della partecipazione.

2. È riconosciuta la priorità agli interventi cofinanziati dalle regioni, anche mediante società finanziarie da esse controllate, secondo modalità da stabilire con le regioni medesime.

3. Le risorse del Fondo sono impiegate sull'intero territorio nazionale esclusivamente a condizioni di mercato per le seguenti operazioni:

a) acquisizione di quote di capitale di medie e grandi imprese produttive, anche di nuova costituzione, che presentino specifici programmi di sviluppo. Tali programmi possono riguardare anche l'acquisizione di rami d'azienda;

b) sottoscrizione di quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono nelle imprese di cui alla lettera *a)*. La partecipazione in tali fondi non può superare il 30% della dotazione di ogni singolo fondo. I fondi devono acquisire partecipazioni in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111 della legge n. 350/2003.

4. Il programma di sviluppo di cui al precedente punto 3, da sottoporre a Sviluppo Italia S.p.A., dovrà essere illustrato da un business plan che consenta di valutarne la validità tecnica ed economico-finanziaria, nonché l'idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il business plan dovrà contenere, in particolare, informazioni dettagliate sull'impresa, sulle sue attività e sulle principali azioni che essa intende intraprendere per l'attuazione del programma di sviluppo.

5. Nell'istruttoria delle operazioni di cui al precedente punto 3 Sviluppo Italia dovrà attenersi ai seguenti criteri generali di valutazione:

a) economicità;

b) effetti occupazionali;

c) contenuti tecnologici, con particolare riguardo alle innovazioni di processo e di prodotto tramite uso di Information and Communication Tecnology (ICT);

d) effetti sull'economia del territorio interessato.

Nel rispetto di tali criteri le operazioni dovranno essere coerenti con le linee di politica industriale nazionale e comunitaria.

6. Per la valutazione preventiva delle operazioni di partecipazione al capitale, da effettuare ai sensi della presente delibera, è istituito presso Sviluppo Italia S.p.A. un Comitato consultivo, composto:

a) dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato;

b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato;

c) dal Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato;

d) dal Direttore della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive o da un suo delegato;

e) dall'Amministratore delegato di Sviluppo Italia S.p.A. o da un suo delegato.

I componenti del Comitato consultivo eleggono al loro interno il presidente del Comitato medesimo.

7. Gli interventi di cui alla presente delibera non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come definite nella comunicazione della Commissione europea dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (G.U.C.E. n. C/288 del 9 ottobre 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Non sono consentiti interventi:

in imprese che presentino necessità di ricapitalizzazioni connesse a precedenti perdite di esercizio, ad esclusione delle perdite riconducibili alla fase di avviamento dell'attività di impresa;

in imprese operanti nei settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di stato;

in imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

9. L'acquisizione di partecipazione in ogni singola impresa non può superare il 20% della dotazione complessiva del Fondo e comunque non può essere superiore a 50 milioni di euro. Limitatamente all'anno 2004 tale limite percentuale è elevato al 50% della dotazione del Fondo.

10. Le somme stanziate a copertura degli interventi del Fondo nel capitale di rischio di cui alla presente delibera, previsti per il 2004 e per gli anni successivi, sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello stato. Al predetto conto affluiscono, altresì, le disponibilità rivenienti dallo smobilizzo delle partecipazioni ed i proventi finanziari.

11. Il compenso di Sviluppo Italia S.p.A. per lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo, sarà stabilito con atto convenzionale e farà carico alle risorse del Fondo medesimo.

12. Sviluppo Italia S.p.A. presenta a questo Comitato relazioni semestrali sull'attività di gestione del Fondo.

Roma, 7 maggio 2004

Il presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 1

04A07103

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

DECRETO 8 luglio 2004.

Emanazione del regolamento, recante: «Procedure per il reclutamento del personale dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). (Decreto n. 7/2004).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003, ed in particolare l'art. 17, comma 1 e comma 4, lettera *b)* e l'art. 19;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto commissariale n. 90 del 3 maggio 2004 con il quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Procedure per il reclutamento del personale dell'ASI»;

Visto il decreto commissariale n. 115 del 24 maggio 2004 di rettifica di taluni errori materiali presenti nel testo di cui al Regolamento del citato decreto n. 90/2004 ed invio del testo corretto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero della funzione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 128/2003;

Visto il parere favorevole reso dal Dipartimento della funzione pubblica - UPPA in data 6 luglio 2004, protocollo n. 4309/4;

Vista l'approvazione del Regolamento di cui al citato decreto n. 115 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca resa in data 8 luglio 2004, protocollo n. 642, con l'invito a procedere alla sua emanazione ed alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto di dover provvedere;

Dispone:

1. L'emanazione del regolamento recante «procedure per il reclutamento del personale dell'ASI» nel testo allegato al decreto commissariale n. 115 del 24 maggio 2004 ed allegato al presente decreto.

2. La sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 8 luglio 2004

Il presidente: VETRELLA

ALLEGATO

DECRETO 24 maggio 2004.

Regolamento recante «procedure per il reclutamento del personale dell'ASI» - art. 17, comma 4, lett. *b)* e art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 128/2003 - Rettifica allo schema di Regolamento approvato con decreto commissariale n. 90 del 3 maggio 2004 mediante correzione di alcuni errori materiali ivi contenuti. (Decreto n. 115).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), ed in particolare gli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, 11, comma 1, lettera *c)*, 17, comma 4, lettera *b)* e 19, comma 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2003 di nomina del Commissario straordinario con l'assegnazione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto lo schema di regolamento recante «Procedure per il reclutamento del personale dell'ASI» approvato con proprio decreto n. 90 del 3 maggio 2004 ed inviato con nota Prot/Com/P/04/215 del 5 maggio 2004 al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 128/2003;

Considerato che ad una successiva lettura del Regolamento anzidetto sono stati riscontrati taluni errori materiali riconducibili alla stampa di una versione antecedente a quella definitiva, in particolare agli articoli 2, 3, 4, 10, 19, 20, 22, 31 e 32;

Ritenuto pertanto di dover rettificare i predetti errori materiali al fine di approvare lo schema definitivo di regolamento recante «Procedure per il reclutamento del personale dell'ASI» ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 128/2003;

Dispone:

1. La rettifica degli errori materiali presenti nel testo dello schema di Regolamento recante «Procedure per il reclutamento del personale dell'ASI» approvato con decreto commissariale n. 90 del 3 maggio 2004, in particolare agli articoli 2, 3, 4, 10, 19, 20, 22, 31 e 32, così come risultante dal testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'invio del testo del Regolamento corretto come al precedente punto 1) al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 128/2003.

Roma, 24 maggio 2004

Il presidente: VETRELLA

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Art. 17, comma 4, lettera *b)* e art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 128/2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera *b)* del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, il presente regolamento stabilisce le procedure di reclutamento, le modalità ed i requisiti per l'accesso ad impieghi a tempo indeterminato e determinato per qualunque livello del sistema di classificazione del personale dell'Agenzia spaziale italiana.

2. Per la progressione professionale dei dipendenti si applicano le disposizioni contenute negli accordi contrattuali.

Art. 2.

Criteri informatori

1. Salvo le chiamate nominative e numeriche previste dalla specifica normativa di riferimento, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 68/1999 e decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, il reclutamento del personale dell'Agenzia spaziale italiana avviene mediante procedimenti concorsuali o selettivi, i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'art. 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 19 del decreto legislativo n. 128/2003 e dalle disposizioni contrattuali.

2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Eventuali motivi di esclusione, connessi alla specifica natura della posizione di lavoro da ricoprire, devono essere espressamente indicati nella deliberazione degli Organi di vertice dell'Ente di programmazione dei reclutamenti e riportati nelle premesse del provvedimento di emanazione del bando.

3. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) massima pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) distinzione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione dell'amministrazione;

e) composizione delle commissioni con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso, in maggioranza esterni per i profili di tecnologo.

Art. 3.

Avvio dei procedimenti di assunzione

1. Il procedimento di assunzione è avviato con provvedimento del direttore generale in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessità di assunzione di personale.

2. In sede di prima attuazione del decreto legislativo n. 128/2003 ed al fine di sopperire alle esigenze di personale, così come individuate nella dotazione organica ivi prevista, i dipendenti di amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Agenzia spaziale italiana, anche alla luce dell'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a domanda, previa motivata valutazione da parte dell'organo amministrativo di vertice in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato, possono essere inquadrati nei ruoli dell'Agenzia sui posti vacanti della dotazione organica, con il mantenimento della qualifica formalmente posseduta già risultante agli atti dell'ASI.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 4.

Pubblicità del procedimento selettivo

1. La pubblicità dei bandi concorsuali destinati alle assunzioni a tempo indeterminato avviene mediante pubblicazione per intero o mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul sito internet dell'ASI.

2. La pubblicità dei procedimenti selettivi per le assunzioni a tempo determinato avviene sul sito internet dell'ASI e, eventualmente, mediante avviso su almeno due quotidiani scelti tra testate di rilevanza nazionale.

3. Per la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, si può dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione presso gli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attività specifica siano normalmente frequentati da possibili candidati.

4. La pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* o dell'avviso di selezione sul sito internet dell'ASI fa decorrere i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa gestione risorse umane è individuata come responsabile della gestione delle procedure finalizzate all'acquisizione di personale.

2. Il dirigente della U.O. gestione risorse umane, con proprio provvedimento, dispone l'assegnazione della responsabilità di ciascun procedimento concorsuale/selettivo, di norma individuandola nell'ambito dell'ufficio programmazione, concorsi e formazione, salvo diverse e motivate esigenze da indicare nel provvedimento stesso.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere specificato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.

4. Il Responsabile del procedimento concorsuale ha il compito di garantire la regolarità del procedimento medesimo nell'ambito della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso.

Il responsabile del procedimento concorsuale cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a:

a) pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* e altre forme di pubblicità previste dall'art. 4;

b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti;

c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché all'accertamento della regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;

d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;

e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di raccomandate;

f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice ed inoltro alla firma dello stesso;

g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, laddove possibile contestualmente all'adempimento di cui al punto precedente, altrimenti al termine della procedura concorsuale;

h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice (es. invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, individuazione della sede di svolgimento delle attività della commissione, avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso, etc.);

i) consegna formale al segretario della commissione della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura concorsuale;

j) approvazione, da parte della commissione, dei test relativi alla prova scritta (sostitutivi del tema) da somministrare in forma automatizzata;

k) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva e/o scritta qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione di concorso ovvero alla ditta che ne cura la predisposizione in base al contratto di outsourcing;

l) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari e/o delle prove scritte;

m) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare (e/o della prova scritta) e della data fissata per le successive prove concorsuali;

n) d'intesa con il segretario della commissione, organizzazione delle sedute relative alle prove orali;

o) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza;

p) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione;

q) pubblicazione, anche mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* e/o sul sito ASI della graduatoria dei vincitori dei bandi e/o delle selezioni;

r) ricezione formale, dal segretario della commissione, della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attività valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali;

s) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente i dati sensibili;

t) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente alla liquidazione degli stessi;

u) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.

5. Al responsabile del procedimento, su apposita delega del Responsabile della U.O. gestione risorse umane, possono essere demandate le procedure di accesso agli atti.

Art. 6.

Organismi di valutazione

1. L'espletamento delle prove e le valutazioni del personale da assumere a seguito di procedura selettiva/concorsuale sono affidate esclusivamente a commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del presidente dell'ASI sulla base di una proposta del direttore generale.

2. Il decreto di nomina della commissione fissa il termine entro cui deve essere formata la graduatoria.

3. Le commissioni sono composte da un Presidente e da due componenti, tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale.

4. Con riferimento all'art. 19, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo n. 128/2003, le commissioni per tutti i livelli di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni e sono presiedute da dirigenti tecnologi dell'ASI o di enti di ricerca, ovvero da professori universitari ordinari.

5. Per l'accesso ai rimanenti livelli, compresi quelli dirigenziali, nonché per i concorsi interni, i membri delle commissioni sono scelti fra i dipendenti dell'ente, anche di livello dirigenziale, e tra esperti esterni, secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

6. Il decreto di nomina della commissione può prevedere uno più supplenti destinati ad intervenire in caso di sopravvenuto impedimento di uno o più componenti, nonché un supplente destinato a sostituire nella medesima ipotesi il segretario. Le nomine e/o l'insediamento dei supplenti sono obbligatorie al verificarsi della rinuncia o dell'impedimento del titolare e non inficiano la formazione degli atti precedenti, salvo che per i medesimi siano eccepiti motivi di illegittimità.

7. Ad ulteriore integrazione della commissione, possono essere inoltre nominati dei componenti aggregati, per gli esami delle lingue straniere richieste dal bando e per l'accertamento di competenze informatiche, laddove tra i membri che compongono la commissione stessa non figuri almeno un componente di comprovata conoscenza nelle materie sopra indicate.

8. Non possono far parte delle commissioni: i responsabili del procedimento nominati nell'ambito della stessa procedura concorsuale/selettiva, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali, del personale o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato alle donne.

9. La segreteria delle commissioni di valutazione è affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'ASI.

10. Al segretario sono affidate le funzioni di tutela della conformità della procedura valutativa alle prescrizioni del bando nonché attività certificative e verbalizzanti, rimanendo escluso da ogni attività valutativa dei candidati.

11. Il segretario, oltre alla custodia della documentazione relativa alla procedura concorsuale, al termine di ogni seduta provvede alla redazione di un verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente, relativo alle operazioni di valutazione ed alle decisioni assunte dalla commissione.

12. Il segretario della commissione cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 7.

Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

1. I membri effettivi, supplenti ed aggregati della commissione, nella loro prima riunione, e in ogni caso prima dell'inizio delle prove concorsuali, provvedono ai seguenti adempimenti:

a) sottoscrizione della dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti e i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo dei partecipanti.

Qualora per un componente effettivo sussistano cause di incompatibilità il medesimo lo rende noto e viene sostituito da un componente supplente. Qualora l'incompatibilità riguardi i componenti supplenti e aggregati gli stessi si dimettono immediatamente dall'incarico e lasciano la seduta.

2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilità, la Commissione procede a:

a) definizione, prima dell'inizio delle prove concorsuali, del termine del procedimento concorsuale in considerazione del numero dei concorrenti, e relativa comunicazione al responsabile del procedimento al fine di renderlo pubblico mediante pubblicazione sul sito internet ASI. In assenza della individuazione del termine si fa riferimento al termine stabilito dall'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di elevata partecipazione e comunque nell'ipotesi di procedure concorsuali che prevedano prove scritte e/o prove preselettive, il termine sopra indicato è elevato di un ulteriore periodo decorrente dall'avvenuto espletamento della prova scritta ovvero della prova preselettiva, se prevista;

b) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni eventualmente individuate nonché dei punteggi attribuiti alle singole prove.

Art. 8.

Principi generali di valutazione

1. Le prove concorsuali e le relative modalità di valutazione devono essere rapportate alla tipologia delle mansioni richieste e possono essere differenziate con riferimento al tipo di assunzione richiesto, a seconda che il concorso sia finalizzato alla definizione di un contratto a tempo indeterminato o determinato.

2. I giudizi espressi dalle commissioni di valutazione nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano la mancata partecipazione alle successive fasi previste dal bando.

3. Avverso i giudizi delle commissioni è consentito ricorso al termine delle singole procedure concorsuali e selettive.

Art. 9.

Prove preselettive

1. La procedura concorsuale, nell'ipotesi in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e/o per espressa disposizione del bando, può essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da aziende specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto.

2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non sarà considerato al momento del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.

3. I quiz da sottoporre ai candidati, presentati dall'azienda specializzata prescelta, dovranno essere approvati dalle commissioni giudicatrici, le quali parteciperanno alle operazioni concorsuali connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.

4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione della rosa dei test, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove concorsuali, l'affitto della sede delle prove concorsuali, saranno stipulati dalla competente unità organizzativa, su proposta del responsabile dell'U.O. gestione risorse umane.

Art. 10.

Titoli

1. Sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando.

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) titoli di cultura;

b) titoli professionali;

c) titoli vari.

2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso purché coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.

3. Rientrano tra i predetti titoli, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma precedente, attestati di frequenza a corsi/master di perfezionamento universitari, borse di studio rilasciate da università o amministrazioni pubbliche, corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.

4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali; il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purché riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; speciali riconoscimenti (encomi); anzianità rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianità complessiva di servizio (tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative). La valutazione sarà differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; è consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.

5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualità relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attività collegabili purché attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.

6. La commissione stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli che saranno presi in considerazione per ciascuna delle predette categorie, fissandone il relativo punteggio. In ogni caso, saranno valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificità dei profili professionali in relazione ai quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.

8. Nelle selezioni per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a 3/10 del punteggio complessivo, salvo per i concorsi per i profili di dirigente tecnologo e primo tecnologo, per i quali il punteggio assegnato ai titoli non potrà essere superiore ai 5/10 del punteggio complessivo.

9. In tutti i casi in cui la commissione non valuta un titolo, dovrà specificare le ragioni della mancata valutazione.

Art. 11.

Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori

1. Esaurita l'attività di valutazione, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento. Il responsabile della U.O. «Gestione risorse umane», su proposta del responsabile dell'ufficio programmazione, concorsi e formazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della

domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore generale affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

2. La proclamazione dei vincitori è resa pubblica mediante inserimento sul sito internet dell'ASI entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.

3. Dalla data della pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2 decorre il termine per le eventuali impugnative.

4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore decorrente dalla data della pubblicazione e può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito e per quelli di analogo profilo che successivamente si siano resi disponibili.

Art. 12.

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente sulla privacy, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonché i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento presso l'ASI, saranno raccolti presso l'archivio dell'unità gestione risorse umane.

2. Per le procedure concorsuali, la produzione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata normativa. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti dell'Agenzia spaziale italiana - Unità organizzativa gestione risorse umane.

5. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell'unità organizzativa gestione risorse umane.

TITOLO II

PROCEDURA CONCORSUALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 13.

Bando di concorso

1. Il bando, emanato con decreto del direttore generale, rappresenta il provvedimento ordinario attraverso il quale l'Agenzia manifesta all'esterno la determinazione di indire il concorso e le modalità che lo disciplinano.

2. Il bando deve contenere, a pena di nullità, le indicazioni prescritte dal comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, ed inoltre, in via generale, dovrà specificare:

a) il livello ed il profilo professionale da acquisire come definiti dal CCNL, nonché la sede di servizio;

b) il numero delle posizioni da ricoprire e le eventuali riserve di natura contrattuale o di legge;

c) il titolo di studio, nonché i requisiti culturali e professionali oggettivamente riscontrabili per l'ammissione alla procedura;

d) il livello di conoscenza della lingua straniera, laddove richiesto ed in relazione al livello di destinazione dei vincitori del concorso, attestato con riferimento a standard internazionali da opportuna certificazione o autocertificazione;

e) il livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

f) la categoria di titoli valutabili e i relativi punteggi (individuate tra quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento);

g) le materie che formeranno oggetto delle prove d'esame;

h) le prove in base alle quali viene attuata la valutazione ed il relativo diario (secondo i dettami di cui agli articoli 8, 9 e 15 del presente regolamento);

i) il punteggio massimo attribuibile a ciascun momento valutativo e i criteri per l'ammissione ai successivi momenti di valutazione;

j) l'eventuale preselezione dei candidati e le condizioni in presenza delle quali si procederà alla preselezione stessa;

k) la documentazione da presentare; i titoli in lingua straniera e le pubblicazioni in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione la cui fedeltà al testo originario deve essere asseverata dal candidato sotto la sua responsabilità;

l) nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, l'obbligo da parte dei candidati di presentare contestualmente alla domanda 5 copie dell'elenco dei titoli presentati e del *curriculum* ed una copia della documentazione allegata, autenticata in base alle vigenti normative in tema di autocertificazione;

m) l'indirizzo dell'ufficio al quale andranno inviate le domande di partecipazione o presso il quale sarà possibile effettuare la consegna di queste ultime;

n) l'avvertenza che i dati forniti saranno oggetto di futura trattazione in relazione alla procedura concorsuale ed alle conseguenze a questa connesse;

o) l'avvertenza che sarà data comunicazione degli esiti delle fasi valutative e della prova preselettiva solo in caso di superamento e che nessuna comunicazione sarà effettuata in caso di mancato superamento della fase concorsuale;

p) il responsabile del procedimento ed il responsabile del trattamento dei dati;

q) il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso;

r) lo schema di domanda di partecipazione al bando di concorso;

s) la durata della validità della graduatoria nel limite massimo stabilito dalle norme in vigore;

t) le modalità di pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

3. Il bando può richiedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui sopra, purché non in contrasto con i principi di uguaglianza nell'accesso a pubblici impieghi.

4. Il bando può essere revocato con decreto motivato a firma del direttore generale per ragioni di pubblico interesse o di interesse dell'ente, per intervenute modifiche legislative o regolamentari ovvero per partecipazione dei concorrenti in numero inferiore alle posizioni da ricoprire.

Art. 14.

Domanda di ammissione - Termini di presentazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, in carta libera, sono redatte esclusivamente sullo schema di domanda allegato al bando di concorso e devono essere indirizzate all'ASI nel termine perentorio previsto dal bando medesimo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fanno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovrà esser conservato dal candidato almeno fino al giorno in cui sosterrà la prova scritta, ove prevista, o almeno fino al giorno del colloquio.

2. Le domande possono essere consegnate a mano entro i medesimi termini all'ufficio che sarà designato nel bando e che provvederà a rilasciare apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna di un plico «senza verifica del contenuto».

3. Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del decreto legislativo n. 443/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 444/2000, ove applicabili, devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) la data ed il comune di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione del voto riportato, della data del conseguimento e dell'università o istituto che lo ha rilasciato;

g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame laddove nel bando fosse data una possibile alternativa tra più lingue; a tal fine il candidato dovrà utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del citato schema di domanda;

h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) ogni eventuale ulteriore specificazione richiesta dal bando.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

2) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;

3) adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. I candidati riconosciuti portatori di handicap, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno, in relazione al proprio handicap, fare esplicita richiesta dell'eventuale ausilio necessario all'espletamento delle prove concorsuali.

6. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente alla sede di ubicazione dell'Ufficio programmazione concorsi e formazione.

7. La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà recare la dicitura: Bando di selezione n. ..... (indicato nel bando) e dovrà essere indirizzata all'«Ufficio programmazione concorsi e formazione»,

8. L'ASI non assumerà alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né per gli eventuali disguidi postali.

9. Nelle domande dovranno essere indicati i titoli di precedenza e preferenza e le eventuali riserve che si intendano far valere, a parità di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere. Tale indicazione dovrà essere riportata nello spazio riservato alle annotazioni integrative del modello di domanda allegato al bando di concorso.

10. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

11. I candidati dovranno apporre, a pena di nullità, la propria firma in calce alla domanda.

12. L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare i requisiti dei candidati richiesti per la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

13. In caso di accertato difetto o perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sarà disposta l'esclusione con provvedimento motivato a firma del direttore generale.

14. L'esclusione per difetto dei requisiti può essere dichiarata in ogni fase del procedimento concorsuale.

15. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare dubbio il possesso di uno dei requisiti, può essere disposta l'ammissione con riserva, rinviando, in tal caso, la pronuncia definitiva sull'ammissione al momento in cui il candidato dovesse risultare utilmente collocato nella graduatoria di merito.

16. I requisiti di ammissione nonché le eventuali cause di precedenza o preferenza dovranno essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 15.

Prove concorsuali

1. L'accesso al profilo di dirigente tecnologo (livello I) e di primo tecnologo (livello II), avviene a seguito di una valutazione di titoli ed un colloquio tecnico-professionale. Per l'accesso ai restanti livelli le procedure di reclutamento dirette all'assunzione a tempo indeterminato, avvengono, tenuto conto delle aree professionali cui si riferiscono, con le seguenti modalità: esami consistenti in almeno una prova scritta e/o pratica e in una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Le prove selettive per i diversi profili professionali, sono individuate come segue:

A) Tecnologo.

Dirigenti tecnologi e primi tecnologi (I-II livello): *a)* valutazione titoli; *b)* colloquio tecnico-professionale.

Tecnologo III livello iniziale: *a)* prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico, consistente nella redazione di una relazione o di uno o più pareri o trattazioni sintetiche o nella redazione di proposte di progetti od elaborazioni grafiche; *b)* una prova orale; *c)* valutazione di titoli.

B) Dirigente amministrativo.

Concorso per titoli ed esami ovvero corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli esami consistono in: *a)* due prove scritte su argomenti di natura giuridico-economica; *b)* in una prova orale di cui alla lettera *e)*, comma 3, del presente articolo; *c)* in una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer; *d)* valutazione di titoli.

C) Profilo funzionario di amministrazione.

Concorso per titoli ed esami, ovvero corso-concorso ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91. Gli esami consistono: *a)* in una prova scritta su argomenti di natura giuridica e/o economica coerente con i contenuti del profilo professionale e la posizione da occupare; *b)* in una prova orale; *c)* in una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer; *d)* valutazione di titoli.

D) Profilo di collaboratore di amministrazione.

Concorso per titoli ed esami. Gli esami consistono in: *a)* una prova scritta su argomenti di natura giuridico-contabile, consistente in quesiti a risposta sintetica o in quesiti a risposta multipla, o in test bilanciati da risolvere in un tempo prefissato, o in redazioni di schemi di atti amministrativi; *b)* in una prova orale; *c)* in una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer; *d)* valutazione di titoli.

E) Collaboratore tecnico degli enti di ricerca.

Concorso per titoli ed esami, ovvero corso-concorso ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 171/91. Gli esami consistono in: *a)* una prova scritta a contenuto teorico (redazione schema di atti tecnici) e/o in una prova pratico-attitudinale: redazione di elaborazioni grafiche, utilizzo del computer, di attrezzi, di macchine operatrici, strumenti e tecnologie inerenti le mansioni da assegnare, simulazioni di interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo; *b)* in una prova orale tesa a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer e il livello di conoscenza della logica tecnico applicativa delle tecnologie dell'informatica e della telematica; *c)* in una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer; *d)* valutazione di titoli.

F) Operatore di amministrazione - Ausiliario di amministrazione - Ausiliario tecnico.

Selezione per accertamento idoneità tramite: *a)* prove pratico-attitudinali di cui al comma 3, lettera *c)* del presente articolo; *b)* valutazione dei titoli.

G) Operatore tecnico.

Concorso per titoli ed esami consistenti: *a)* nelle prove di cui al del comma 3, lettera *c)* ed *e)* del presente articolo; *b)* valutazione di titoli.

3. Il bando (l'avviso di selezione), in funzione della posizione di lavoro da ricoprire, stabilisce le materie su cui vertono le prove e la loro tipologia, come di seguito rappresentato:

a) prove scritte a contenuto teorico: la stesura di un tema o di una relazione, la richiesta di uno o più pareri o trattazioni sintetiche, quesiti a risposta sintetica, quesiti a risposta multipla (da scegliere la risposta giusta tra un'alternativa di 3 o 5 risposte), test bilanciati da risolvere in un tempo prefissato, redazioni di schemi di atti amministrativi o tecnici;

b) prove scritte a contenuto teorico pratico: redazione di proposte di progetti, elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti;

c) prove pratico-attitudinali: volte a misurare l'attitudine del candidato a svolgere la determinata funzione inerente la posizione bandita; possono consistere in elaborazioni grafiche, utilizzo del computer, di attrezzi, di macchine operatrici, strumenti e tecnologie inerenti le mansioni, simulazioni di interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo;

d) prove informatiche: produzioni di elaborati scritti e/o grafici tese a verificare il grado di autonomia del candidato nell'utilizzo del computer e il livello di conoscenza della logica tecnico applicativa delle tecnologie dell'informatica e della telematica;

e) prove orali: colloquio sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e su quelle individuate dal bando di concorso. Una parte delle prove orali è volta all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, in relazione al profilo professionale messo a concorso.

4. I voti sono espressi in centesimi.

5. Alle prove scritte e/o pratiche e/o teorico-pratiche, sono attribuiti un massimo di 50 punti. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 40 punti.

6. Alla prova orale sono attribuiti un massimo di 30 punti. Saranno ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 24 punti.

7. Alla valutazione dei titoli sono attribuiti un massimo di 20 punti.

8. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti conseguiti nelle prove scritte e/o pratiche e/o teorico-pratiche, di quelli conseguiti nella prova orale e dei punti attribuiti alla valutazione dei titoli.

9. Si considerano idonei i candidati che conseguano un punteggio complessivo superiore o uguale a 64/100.

10. Per l'accesso al profilo di dirigente tecnologo (I livello) ed a quello di primo tecnologo (II livello), il punteggio è espresso in centesimi. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio; saranno inseriti in graduatoria i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale o superiore a 80/100 punti, così ripartiti:

50 punti per la valutazione del *curriculum* e dei titoli posseduti esclusivamente entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 40/50;

50 punti per il colloquio. Il colloquio si intenderà superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione uguale o superiore a 40/50.

Art. 16.

Corso-concorso

1. L'ASI può provvedere al reclutamento del personale anche attraverso la procedura del corso-concorso per la copertura dei posti di dirigente amministrativo ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché per i posti apicali dei profili professionali di collaboratore tecnico e di funzionario di amministrazione, per i quali si applica l'art. 13, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91. A tale ultimo scopo il relativo bando di concorso deve prevedere un numero di candidati ammessi al corso-concorso pari al doppio dei posti da ricoprire.

2. Il bando specifica, in relazione al profilo professionale, i settori di attività nei quali si esplicherà il corso e la durata del corso medesimo che potrà variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. Per l'ammissione al corso, è prevista una prova scritta ed una prova orale sulle materie previste dal bando nonché una valutazione finale dei titoli, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 15 del presente regolamento.

4. Ai candidati ammessi al corso verrà corrisposta una Borsa di studio pari a tre quarti della sola retribuzione tabellare e dell'indennità integrativa speciale — senza alcun compenso aggiuntivo specifico — prevista dal CCNL per il livello professionale da attribuire in caso di vittoria del concorso e sarà corrisposto il buono pasto giornaliero nelle stesse modalità previste per i dipendenti dell'ASI.

5. I candidati ammessi al corso, durante la frequenza dello stesso, potranno anche essere inviati in missione in sede diverse da quella individuata come sede abituale con trattamento economico relativo al trattamento di missione o di diaria giornaliera corrispondente a quello previsto per il profilo immediatamente inferiore a quello rispetto al quale il concorso è stato bandito.

6. I candidati ammessi al corso-concorso qualora già dipendenti a tempo indeterminato dell'ASI mantengono, durante il periodo di frequenza del corso ed in ogni caso fino al completamento della procedura ed all'eventuale attribuzione del posto, il medesimo trattamento giuridico-economico percepito in precedenza, qualora più favorevole, e conservano inoltre, il livello di inquadramento rivestito alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso.

7. Durante la frequenza del corso verrà garantita la conservazione del posto fino alla definizione della procedura concorsuale.

8. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova scritta ed una prova orale sulle materie oggetto del corso.

9. La procedura concorsuale sarà identica nelle modalità esplicative a quella prevista per l'accesso tramite concorso pubblico nel livello corrispondente.

10. Risulteranno vincitori del concorso i candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale entro il limite dei posti messi a concorso.

11. Il punteggio ottenuto in tale sede di valutazione non si cumula con quello attribuito nella fase di valutazione di ammissione al corso.

12. Il posto ricoperto in organico dal vincitore del corso-concorso si renderà disponibile per eventuali coperture solo a seguito della vittoria definitiva del concorso.

13. In caso di esito negativo, il dipendente candidato sarà restituito alla posizione di lavoro precedentemente ricoperta con il riconoscimento a tutti gli effetti dell'anzianità maturata durante il corso.

14. Il periodo del corso non è sostitutivo dell'obbligatorio periodo di prova, salvo che per il personale già dipendente ASI.

TITOLO III

PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 17.

Ambito di applicazione

1. Il conferimento di contratti di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo n. 128/2003, avviene previa pubblica selezione comparativa regolata dagli articoli del presente titolo.

2. La selezione di cui al comma precedente è disposta con provvedimento del direttore generale, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

3. Il presente titolo si applica anche ai contratti a tempo determinato i cui oneri non ricadono sui fondi ordinari dell'ente, ivi compresi quelli sui fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali.

Art. 18.

Avviso di selezione

1. L'avviso di selezione per le assunzioni a tempo determinato, di norma, indica:

a) il livello ed il profilo professionale da acquisire come definiti dal CCNL, eventualmente l'unità organizzativa di destinazione e la sede di servizio;

b) il numero delle posizioni da ricoprire;

c) il titolo di studio, nonché i requisiti culturali e professionali oggettivamente riscontrabili per l'ammissione alla procedura;

d) il livello di conoscenza della lingua straniera, attestato con riferimento a standard internazionali da opportuna certificazione o autocertificazione;

e) il livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

f) la categoria di titoli valutabili e i relativi punteggi (individuate tra quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento);

g) le prove in base alle quali viene attuata la valutazione selettiva;

h) il punteggio massimo attribuibile a ciascun momento valutativo;

i) la documentazione da presentare;

j) l'obbligo da parte dei candidati di presentare contestualmente alla domanda 5 copie dell'elenco dei titoli presentati e del *curriculum* ed una copia della documentazione allegata, autenticata in base alle vigenti normative in tema di autocertificazione;

k) l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ufficio al quale andranno inviate le domande di partecipazione o presso il quale sarà possibile effettuare la consegna di queste ultime;

l) l'avvertenza che i dati forniti saranno oggetto di futura trattazione in relazione alla procedura concorsuale ed alle conseguenze a questa connesse;

m) l'avvertenza che sarà data comunicazione degli esiti delle fasi valutative solo in caso di superamento e che nessuna comunicazione sarà effettuata in caso di mancato superamento della fase selettiva;

n) il responsabile del procedimento ed il responsabile del trattamento dei dati;

o) il termine di presentazione delle domande di partecipazione all'avviso di selezione;

p) ai fini della partecipazione alle selezioni, l'obbligo da parte del candidato non appartenente all'Unione europea di dichiarare di essere in regola con la normativa italiana in materia di ingresso e di soggiorno;

q) l'avvertenza che nel caso di superamento delle prove e prima della stipulazione del contratto da assegnare, il candidato non appartenente all'Unione europea, dovrà dimostrare di possedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a carattere subordinato;

r) Le modalità di pubblicazione della graduatoria dei vincitori;

s) la durata della validità della graduatoria.

2. L'avviso può richiedere requisiti aggiuntivi a quelli generali di cui sopra purché non in contrasto con i principi di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.

3. L'avviso può essere revocato con decreto motivato a firma del direttore generale, in esecuzione di una deliberazione del consiglio di amministrazione, per ragioni di pubblico interesse o di interesse dell'ente, intervenute modifiche legislative o regolamentari, o scarso numero di domande presentate.

4. Lo schema di domanda di partecipazione alla selezione costituisce parte integrante dell'avviso di selezione, che sarà redatto ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, con esclusione del requisito della cittadinanza, che potrà essere anche diversa da quella degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 19.
Procedura valutativa

1. La selezione comparativa dei candidati all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato si espleta per titoli, test tecnici e colloquio da parte di una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'ASI sulla base di una proposta del direttore generale.

2. La commissione, di norma, è presieduta dal responsabile dell'unità organizzativa di destinazione del candidato e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso, tra i quali uno con funzioni anche di segretario.

3. La commissione, effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 7 del presente regolamento, esaminato il *curriculum* dei candidati ed assegnato il relativo punteggio ai titoli da questi presentati, procede entro un termine non inferiore a quindici giorni dall'invito effettuato a cura dell'Ufficio competente, a far effettuare uno o più test tecnici scelti a caso dal candidato nell'ambito di una rosa di test preventivamente predisposti e sigillati, il cui esito positivo, entro i successivi dieci giorni, è comunicato ai candidati idonei unitamente all'invito a presentarsi per il colloquio.

4. Il colloquio è finalizzato a verificare le capacità tecnico-professionali del candidato a ricoprire la posizione per la cui assegnazione si procede a selezione.

5. Una parte del colloquio è volta all'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera richiesta dall'avviso di selezione.

6. Le sedute dei test e dei colloqui sono pubbliche.

7. Per tutto quanto non specificatamente regolato dal presente titolo si rinvia agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, in quanto compatibili.

Art. 20.
Punteggi attribuibili nelle fasi valutative

1. Per l'attribuzione dei punteggi, la commissione ha a disposizione cento punti. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti alla valutazione dei titoli, dei test e di quelli attribuiti al colloquio.

2. Saranno ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo uguale o superiore a 80 punti, così distribuiti:

30 punti per la valutazione del *curriculum* e dei titoli pervenuti esclusivamente entro il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione; saranno ammessi ai test i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 24 punti;

40 punti per la valutazione dei test tecnici; saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 32 punti;

30 punti per il colloquio; il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 24 punti.

Art. 21.
Esiti finali

1. La proclamazione dei vincitori della selezione pubblica avviene mediante avviso sul sito internet dell'ASI, www.asi.it, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

Art. 22.
Trattamento economico

1. Per le assunzioni a tempo determinato previste nel presente titolo, il trattamento economico è quello previsto per il livello iniziale corrispondente, assunto con contratto a tempo indeterminato, con una eventuale integrazione i cui criteri saranno determinati in sede contrattuale.

TITOLO IV
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Art. 23.
Ambito di applicazione

1. Nell'ambito dei propri programmi di attività l'Agenzia spaziale italiana può predisporre progetti di formazione in relazione ai quali attivare contratti di formazione e lavoro con riferimento all'art. 3, comma 15, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, come integrato dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, nonché alla specifica normativa prevista per l'ASI dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. I progetti di formazione possono essere attivati nell'ambito di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati ed essere finanziati in tutto o in parte dai predetti soggetti.

3. I progetti di formazione sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sulla base di circostanziate relazioni predisposte dai responsabili delle strutture competenti.

4. Per ciascun progetto di formazione si individuano:

a) il numero dei contratti di formazione e lavoro da attivare;

b) l'ambito normativo di riferimento, individuato in base alla normativa generale o a quella specifica stabilita dall'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ai fini della considerazione di tali contratti nell'ambito del fabbisogno triennale del personale ovvero nell'ambito delle assunzioni presso altri soggetti o della deroga ai vincoli numerici di assunzione definitiva;

c) la tipologia dei contratti di formazione e lavoro individuata tra quelle previste dall'art. 16, comma 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

d) il livello di inquadramento, ed il correlato trattamento economico — comprensivo dell'indennità integrativa speciale — che può essere immediatamente inferiore a quello di destinazione finale che subentrerà in caso di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

e) le disponibilità di bilancio sulle quali gravano i relativi costi.

Art. 24.
R i n v i o

1. Per l'attivazione dei contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni dei titoli I e II, salvo che per la parte relativa alla composizione della commissione di valutazione, per la quale è richiesta,

in questo caso, la partecipazione del responsabile della struttura cui fa capo il programma di attività rispetto al quale si intende attivare il progetto di formazione e lavoro.

Art. 25.

Stipulazione del contratto

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, il responsabile dell'unità cui sarà assegnato il candidato vincitore del concorso, consegna al responsabile della U.O. gestione risorse umane il programma formativo redatto secondo le direttive da quest'ultimo impartite, destinato a formare parte integrante del contratto di formazione-lavoro.

2. La stipulazione del contratto di formazione e lavoro, redatto secondo l'usuale schema dei contratti individuali di lavoro, avviene entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

3. Entro cinque giorni dalla sua stipulazione gli uffici provvedono a trasmettere copia del contratto alla commissione circoscrizionale dell'impiego.

4. La stipulazione del contratto di formazione e lavoro è consentita esclusivamente ai candidati che, alla data della firma del contratto, non abbiano compiuto il 32° anno di età.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 26.

Ambito e modalità di applicazione

1. Nell'ambito dei propri programmi di attività l'Agenzia spaziale italiana può conferire, con riferimento all'art. 3, lettera *g)* del decreto legislativo n. 128/2003, al sesto comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997 ed alle specifiche disposizioni stabilite con decreto del MIUR, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

2. Il conferimento degli assegni di cui al primo comma avviene per pubblica selezione, per titoli e colloquio, alla quale sono ammessi laureati, italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero di adeguato *curriculum* scientifico professionale recante documentata attività di ricerca *post-lauream* presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per un periodo non inferiore a trentasei mesi.

3. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti di ruolo o con contratto a tempo indeterminato delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.

4. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite con esclusione di quelle che, ad insindacabile giudizio dell'ASI, sulla base del parere del responsabile del programma di attività, concesse da istituzioni nazionali o straniere, siano utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività in relazione alla quale sono stati conferiti gli assegni medesimi.

5. Fermo restando il divieto di cumulo, il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca in discipline attinenti alla materia oggetto dell'assegno.

6. Il titolare dell'assegno, in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al terzo comma del presente articolo, può essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

7. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato.

8. Fermi restando i vincoli funzionali necessari all'espletamento dell'attività oggetto del contratto in coordinamento con il programma di attività nell'ambito del quale è stato attivato, i contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso all'organico dell'ASI.

9. Gli assegni hanno durata minima di un anno e massima di quattro anni e possono essere rinnovati non più di due volte fino al limite massimo complessivo, tra conferimento e rinnovi, di otto anni.

10. La durata massima degli assegni è di quattro anni se il titolare è in possesso del titolo di dottore di ricerca, considerando come possesso, il superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo.

Art. 27.

Avviso di selezione

1. L'avviso di selezione per il conferimento degli assegni è avviato dal direttore generale con specifico bando, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ASI, attraverso modalità che ne assicurino la massima diffusione.

2. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:

a) tema e sede dell'attività;

b) programma all'interno del quale l'attività viene svolta;

c) numero degli assegni da conferire;

d) importo dell'assegno, regime delle ritenute e modalità di erogazione;

e) laurea richiesta;

f) la dichiarazione del titolo di dottorato di ricerca o in alternativa del possesso dell'esperienza specifica richiesta dall'avviso di selezione, da dichiarare esplicitamente a pena di nullità, nella domanda di ammissione;

g) durata del contratto, eventuali modalità di rinnovo;

h) eventuali soggiorni fuori dalla sede e all'estero con indicazione presunta della durata;

i) il livello di conoscenza della lingua straniera, laddove richiesto ed in relazione al livello di destinazione dei vincitori del concorso, attestato con riferimento a standard internazionali da opportuna certificazione o autocertificazione;

j) il livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

k) la categoria dei titoli valutabili ed i relativi punteggi (ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento);

l) le prove in base alle quali viene attuata la valutazione (ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento);

m) il punteggio massimo attribuibile a ciascun momento valutativo;

n) l'eventuale preselezione dei candidati e le condizioni in presenza delle quali si procederà alla preselezione stessa;

o) la documentazione da presentare; i titoli in lingua straniera e le pubblicazioni in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione la cui fedeltà al testo originario deve essere asseverata dal candidato sotto la sua responsabilità;

p) nei concorsi per titoli ed esami, l'obbligo da parte dei candidati di presentare contestualmente alla domanda 3 copie della documentazione allegata, dell'elenco dei titoli presentati e del *curriculum vitae*;

q) l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ufficio al quale andranno inviate le domande di partecipazione o presso il quale sarà possibile effettuare la consegna di queste ultime;

r) l'avvertenza che i dati forniti saranno oggetto di futura trattazione in relazione alla procedura concorsuale ed alle conseguenze a questa connesse;

s) il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso;

t) lo schema di domanda di partecipazione al bando di concorso;

u) le modalità di pubblicazione della graduatoria dei vincitori;

v) la durata della validità della graduatoria nel limite massimo stabilito dalle norme in vigore.

3. Lo schema di domanda di partecipazione alla selezione costituisce parte integrante dell'avviso di selezione, che sarà redatto ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, con esclusione del requisito della cittadinanza, che potrà essere anche diversa da quella degli stati membri dell'Unione europea.

Art. 28.

Fase valutativa ed adempimenti istruttori

1. La valutazione delle domande, su base comparativa, viene effettuata da un'apposita commissione nominata dal presidente dell'ASI sulla base di una proposta del direttore generale.

2. La commissione valuta come titoli:

dottorato di ricerca;

attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati;

pubblicazioni e altri titoli scientifici;

programma di ricerca presentato dal candidato.

3. Le procedure di valutazione si concludono con un colloquio individuale teso a valutare l'attitudine alla ricerca relativamente al settore scientifico disciplinare preso in considerazione ed al tema specifico da sviluppare.

4. Per lo svolgimento del colloquio il candidato ha un preavviso di dieci giorni.

5. Gli atti della selezione vengono sottoposti presidente per l'approvazione.

6. L'istruttoria delle domande di partecipazione alla selezione è effettuata dall'ufficio programmazione concorsi e formazione dell'ASI.

7. La valutazione dei titoli posseduti e dell'esperienza professionale dichiarata nel *curriculum* sarà demandata alla commissione esaminatrice, che provvederà all'attribuzione dei punteggi nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7, 8, 10 e 20 del presente regolamento.

8. In sede di valutazione dei titoli, il possesso del requisito di esperienza professionale idonea, alternativo al possesso del titolo di dottore di ricerca, è valutato dalla commissione esaminatrice ai fini dell'ammissione alla selezione.

9. I vincitori degli assegni di ricerca saranno resi noti attraverso l'inserimento dei nominativi sul sito internet dell'ASI.

Art. 29.
Conferimento degli assegni di ricerca

1. Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione, e nel limite di quelli messi a concorso, l'assegno è conferito attraverso la stipula dello specifico contratto che al vincitore viene inviato unitamente alla comunicazione predetta.

2. L'attività oggetto degli assegni di ricerca deve presentare le seguenti caratteristiche:

stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca, o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;

carattere continuativo, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto all'attività complessiva dell'istituto;

svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza vincoli di orario di lavoro.

3. Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento del contratto di cui al primo comma, i vincitori restituiscono il contratto debitamente sottoscritto comunicando la eventuale dipendenza da amministrazioni pubbliche o la fruizione di borse di studio od altri assegni di formazione specificandone natura e contenuti.

4. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il temine previsto dal comma precedente, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine in questa occupato.

5. Gli assegni possono essere conferiti a candidati utilmente collocati in graduatoria anche nel caso di rinuncia o decadenza da parte di vincitori che abbiano iniziato ad usufruirne. In tal caso il candidato subentra nella parte residua del contratto.

6. Decadono dal diritto all'assegno coloro che nel termine fissato dal contratto non prendano regolare servizio, salvo per giustificati i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o casi di forza maggiore debitamente comprovati, la cui valutazione resta all'insindacabile giudizio dell'ASI.

7. Eventuali differimenti della data di inizio, come pure eventuali sospensioni, sono dovute in caso di assolvimento di obblighi militari o in presenza delle situazioni disciplinate dalla normativa sulla tutela della maternità.

8. Le predette sospensioni non riducono la durata dell'assegno ma ne protraggono il termine finale.

9. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo di assenza non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno.

10. Ai fini dell'espletamento della propria attività, l'assegnista può essere inviato in missione nazionale o all'estero.

11. Al titolare dell'assegno sono forniti i supporti necessari alla realizzazione dell'attività in relazione alla quale l'assegno è stato erogato e garantita la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

12. L'assegnista è tenuto periodicamente a dare conto della propria attività al responsabile del programma.

13. Al termine di ciascun anno di attività, l'assegnista deve presentare una dettagliata relazione dando conto dei risultati, anche parziali, conseguiti rispetto all'obiettivo. La relazione è corredata del giudizio del responsabile del programma.

14. In caso di giudizio negativo, sentito il titolare dell'assegno, il responsabile della struttura alla quale fa capo il programma può proporre la revoca dell'assegno che viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ASI.

15. Al termine del periodo di durata del contratto, la relazione di cui ai commi precedenti dovrà rendere conto in modo puntuale e dettagliato del raggiungimento dei risultati prefissati anche al fine dell'eventuale rinnovo del contratto.

16. Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno e violazione del regime di incompatibilità indicato nell'art. 27.

17. Fermo restando il limite complessivo della durata degli assegni e tenuto conto delle indicazioni fissate al proposito dal relativo bando di concorso il contratto può essere rinnovato con provvedimento del direttore generale dell'ASI, previa delibera del consiglio di amministrazione adottata sulla base della relazione del titolare dell'assegno e del giudizio positivo del responsabile del programma.

Art. 30.
Importo degli assegni ed altri oneri

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca, comprensivo degli oneri a carico dell'ASI, è fissato dal consiglio di amministrazione. La liquidazione degli assegni ha scadenza mensile posticipata.

2. L'ASI provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari di assegno. L'importo dei relativi premi è detratto dall'importo lordo dell'assegno.

3. Oltre all'importo predetto, spettano al titolare dell'assegno i compensi relativi al trattamento di missione ed i benefici connessi alla presenza in servizio con le stesse modalità in atto per i dipendenti dell'ASI.

4. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive integrazioni e modificazioni, e sono assoggettati a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 2, comma 26 e seguenti della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VI
ASSUNZIONI PER CHIAMATA DIRETTA

Art. 31.
Ambito di applicazione

1. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 128/2003, la chiamata diretta è disposta con provvedimento del direttore generale, in esecuzione di motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, previo parere del comitato tecnico-scientifico.

2. Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, la chiamata diretta per il conferimento di incarichi dirigenziali e di contratti a tempo determinato per gli uffici di staff del presidente, è disposta con provvedimento del direttore generale, in esecuzione di motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Nei provvedimenti di conferimento di incarico dirigenziale, nonché di assunzione di cui al presente titolo, devono essere indicati la posizione di lavoro a fronte della quale si presenta la necessità del reclutamento, le ragioni che motivano la chiamata diretta, il nominativo del soggetto da assumere ed il relativo *curriculum*, la forma ed il periodo di durata del rapporto di lavoro, il trattamento giuridico ed economico, la normativa generale di riferimento.

Art. 32.
Trattamento giuridico ed economico

1. Nei casi di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 128/2003, le attività *post lauream* concorrono alla definizione del trattamento giuridico.

2. Nei casi di assunzione a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 128/2003, le attività *post lauream* concorrono alla definizione del trattamento giuridico, fermo restando che la prevista eventuale integrazione del trattamento economico è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri determinati in sede contrattuale.

3. Nei casi di conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione contestualmente al conferimento dell'incarico.

4. Nei casi di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico è rapportato a quello delle corrispondenti professionalità dell'ASI, fermo restando quanto previsto all'art. 2 del medesimo articolo sulla determinazione del trattamento accessorio, tenuto conto dei criteri determinati in sede contrattuale.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Compensi per le commissioni esaminatrici

1. Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza spettano i compensi nei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, aumentati del 20% ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si devono considerare abrogate tutte le precedenti disposizioni adottate dall'ASI in tema di reclutamento del personale.

2. I procedimenti selettivi in corso di svolgimento e i rapporti di lavoro a tempo determinato già costituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della indizione delle selezioni o della stipula dei contratti.

04A07263

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE DI CASSAZIONE

Annuncio di richiesta di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";

articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";

articolo 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,";

articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";

articolo 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo";

articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.";

articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";

articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";

articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";

articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quarantuno cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente";

articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative";

articolo 13, comma 3, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "di donazione mediante trasferimento di nucleo o";

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede degli uffici del sen. Antonio Adolfo Maria Del Pennino, siti presso il Senato della Repubblica in via Santa Chiara, 4 - 00186 Roma.

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.";

articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";

articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.";

articolo 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";

articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1".;

articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo";

articolo 13, comma 3, lettera *b)*, limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";

articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";

articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede degli uffici dell'on. Katia Zanotti presso la Camera dei deputati, piazza S. Silvestro, 29 - 00186 Roma.

Da 04A07285 a 04A07288

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 luglio 2004

Dollaro USA	1,2397
Yen giapponese	134,12
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,66670
Corona svedese	9,2002
Franco svizzero	1,5183
Corona islandese	88,27
Corona norvegese	8,4580
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58180
Corona ceca	31,498
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6623
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4952
Leu romeno	40850
Tallero sloveno	239,7900
Corona slovacca	39,850
Lira turca	1790800
Dollaro australiano	1,7072
Dollaro canadese	1,6328
Dollaro di Hong Kong	9,6693
Dollaro neozelandese	1,8830
Dollaro di Singapore	2,1043
Won sudcoreano	1422,74
Rand sudafricano	7,5343

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07289

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto decreto N.C.R. n. 271 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRAUNOL, anche nelle forme e confezioni:

«7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 30 ml, «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 100 ml, «7,5% soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml, «10% unguento» 20 tubi 20 g, «10% unguento» 10 tubi 100 g, «7,5% soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml (con 6,8% di tensioattivi) «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 100 ml (con 2% di tensioattivi), «7,5 % soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml (con 2% di tensioattivi, «7,5 % soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml (con 2% di tensioattivi).

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun strasse, 1 - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 30 ml.

A.I.C. n. 032151122 (in base 10) OYP5LL (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: iodato di sodio 0,2 g; diidrogenofosfato di sodio diidrato 1 g; idrossido di sodio 0,1 g; nonossinolo 0,1 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 100 ml.

A.I.C. n. 032151134 (in base 10) OYP5LY (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: iodato di sodio 0,2 g; diidrogenofosfato di sodio diidrato 1 g; idrossido di sodio 0,1 g; nonossinolo 0,1 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml.

A.I.C. n. 032151146 (in base 10) OYP5MB (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: iodato di sodio 0,2 g diidrogenofosfato di sodio diidrato 1 g; idrossido di sodio 0,1 g; nonossinolo 0,1 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «10% unguento» 20 tubi 20 g.

A.I.C. n. 032151159 (in base 10) OYP5MR (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: unguento.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: polietilenglicole 400 59,7 g; polietilenglicole 4000 25 g; sodio bicarbonato 0,3 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «10% unguento» 10 tubi 100 g.

A.I.C. n. 032151161 (in base 10) OYP5MT (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: unguento.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: polietilenglicole 400 59,7 g; polietilenglicole 4000 25 g; sodio bicarbonato 0,3 g; acqua purificata quanto basta a 100 g;

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml (con 6,8% di tensioattivi).

A.I.C. n. 032151173 (in base 10) OYP5N5 (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: polivinilpirrolidone 4 g; sodio bifosfato diidrato 1 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,025 g e 0,2 g; sodio laurile-tossisolfato 25 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 100 ml (con 2% di tensioattivi).

A.I.C. n. 032151185 (in base 10) OYP5NK (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: sodio bifosfato diidrato 2 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,03 g e 0,15 g; sale di ammonio di alchilfenol-poliglicoletere solfato 3,33 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml (con 2% di tensioattivi).

A.I.C. n. 032151197 (in base 10) OYP5NX (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: sodio bifosfato diidrato 2 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,03 g e 0,15 g; sale di ammonio di alchilfenol-poliglicoletere solfato 3,33 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Confezione: «7,5% soluzione cutanea» 10 flaconi 1000 ml (con 2% di tensioattivi).

A.I.C. n. 032151209 (in base 10) OYP5P9 (in base 32).

Classe: C.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: B. Braun medical AG stabilimento sito in Sempach station (Svizzera), Seesatz (Postfach 58) (tutte).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: polivinilpirrolidone complesso iodico 7,5 g;

eccipienti: sodio bifosfato diidrato 2 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,03 g e 0,15 g; sale di ammonio di alchilfenol-poliglicoletere solfato 3,33 g; acqua purificata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

Braunol «7,5% soluzione cutanea»:

disinfezione della cute, anche lesa (ferite, piaghe, ecc.);

antisepsi dell'area del campo operatorio;

Braunol «10% unguento»:

disinfezione di ferite, piaghe, ecc.;

frattamento antisettico di micosi;

Braunol «7,5% soluzione cutanea» (6,8% e 2% tensioattivi);

disinfezione e pulizia della cute lesa, nel caso di ferite;

antisepsi anche chirurgica delle mani e della cute integra.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07033

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actalide»

Estratto decreto A.I.C. n. 281 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACTALIDE nella forma e confezioni: «0,1% colluttorio» flacone 200 ml, «3% gel» tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: Medi Service S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via Campagnola n. 19/E - c.a.p. 24100 - Italia, codice fiscale 02051220164.

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,1% collutorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035466010 (in base 10) 11UBSU (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici Industria Farmaco-Biologica stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli n. 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: nimesulide 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 10 g; sodio bicarbonato 2,1 g; sodio benzoato 0,5 g; potassio acesulfame 0,3 g; poloxamer 0,2 g; disodio edetato 0,025 g; metiltioninio cloruro 0,001 g; sodio idrossido 0,1 g; aroma dentifricio 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli stati irritativo-infiammatori, anche associati a dolore, del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva;

«3 % gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 035466022 (in base 10) 11UBT6 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici Industria Farmaco-Biologica stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli, 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: nimesulide 3 g;

eccipienti: acido lattico 2 g; etanolo 96% 4 g; glicerolo 5 g; perfluoropolimetilisopropiletere 3 g; poliacrilamide copolimero 4 g; lecitina 2 g; metile paraidrossidobenzoato 0,15 g; propile paraidrossibenzoato 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici quali: distorsioni, stiramenti, borsiti, tendiniti e lombalgie.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07028

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dropsen»

Estratto decreto n. 282 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DROPSEN nelle forme e confezioni: «02% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml e «0,2% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - Aci S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 - c.a.p. 95020, codice fiscale 00122890874.

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,2 % collirio, soluzione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 035538014 (in base 10) 11WK2Y (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Dopo la prima apertura: ventotto giorni.

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania) - (Italia), via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: un ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: naproxene sale sodico 2 mg;

eccipienti: sodio citrato 2,5 mg; acido citrico 0,2 mg; disodio edetato 1,0 mg; polisorbato 80 0,15 mg; benzalconio cloruro 0,05 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

«0,2 % collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,4 ml - A.I.C. n. 035538026 (in base 10) 11WK3B (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Dopo la prima apertura: ventotto giorni.

Produttore: S.I.F.I. stabilimento sito in Aci S. Antonio (Catania), via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: un ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: naproxene sale sodico 2 mg;

eccipienti: sodio citrato 25 mg; acido citrico 0,2 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori, eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07029

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midodrina Union Health»

Estratto decreto n. 283 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDODRINA UNION HEALTH nella forma e confezione: «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Roccamandolfi n. 1, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale 06831491003.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035114014 (in base 10) 11HM0Y (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress società consortile a r.l. - Strada Paduni n. 240 - Anagni (Frosinone) - 03012 (tutte).

Composizione: 100 ml.

Principio attivo: midodrina cloridrato 0,25 g.

Eccipienti: metile p-idrossibenzoato 0,09 g; propile p-idrossibenzoato 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disregolazione ortostatica (simpaticotonica, asimpaticotonica) in diagnosi di:

sindrome ipotensiva-astenica; ipotensione essenziale; ipotensione ortostatica; stati ipotensivi postoperatori, post-infettivi, postpartum; ipotensione su base climatica;

ipotensione conseguente a trattamento con psicofarmaci.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035113, relativo al farmaco Xerotil e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07030

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rodom»

Estratto decreto n. 284 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RODOM nella forma e confezione «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1004 - c.ap. 00156 (Italia), codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035116019 (in base 10) 11HNZM (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress società consortile a r.l. - Strada Paduni n. 240 - Anagni (Frosinone) - 03012 (tutte).

Composizione: 100 ml.

Principio attivo: midodrina cloridrato 0,25 g.

Eccipienti: metile p-idrossibenzoato 0,09 g; propile p-idrossibenzoato 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disregolazione ortostatica (simpaticotonica, asimpaticotonica) in diagnosi di:

sindrome ipotensiva-astenica ipotensione essenziale; ipotensione ortostatica; stati ipotensivi postoperatori, post-infettivi, postpartum; ipotensione su base climatica;

ipotensione conseguente a trattamento con psicofarmaci.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035113, relativo al farmaco Xerotil e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07032

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xerotil»

Estratto decreto n. 285 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XEROTIL nelle forme e confezioni: «0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«0,25% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035113012 (in base 10) 11HL1N (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress società consortile a r.l. - Strada Paduni n. 240 - Anagni (Frosinone) - 03012 (tutte).

Composizione: 100 ml.

Principio attivo: midodrina cloridrato 0,25 g.

Eccipienti: metile p-idrossibenzoato 0,09 g; propile p-idrossibenzoato 0,01 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disregolazione ortostatica (simpaticotonica, asimpaticotonica) in diagnosi di:

sindrome ipotensiva-astenica; ipotensione essenziale; ipotensione ortostatica; stati ipotensivi postoperatori, post-infettivi, postpartum; ipotensione su base climatica;

ipotensione conseguente a trattamento con psicofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Secretil»

Estratto decreto n. 254 del 18 giugno 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SECRETIL rilasciata alla società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio - Ferrara, via Cavour, 11 - c.a.p. 44022 (Italia), codice fiscale n. 00964710388, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «30 mg/4ml soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 4 ml (codice A.I.C. n. 025025103) viene autorizzata la confezione «30 mg/4ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 4 ml (codice A.I.C. n. 025025127).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «30 mg/4ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 4 ml - A.I.C. n. 025025127 (in base 10) ORVQM7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare,

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova (Italia), via E. Bazzano n. 14 (produzione completa); Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Pisa (Italia), via G.B. Oliva n. 8 (produzione completa).

Composizione: 1 contenitore:

principio attivo: ambroxol cloridrato 30 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,9 mg; acqua depurata 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: Secretil è indicato nel trattamento delle turbe della secrezione dell'apparato respiratorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 025025103 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

04A07034

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa a quattro posti di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Economia, per i settori scientifico-disciplinari SECS-P/08 - SECS-P/11 - SECS-S/01 - IUS/04.

È indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;

SECS-S/01 - Statistica;

IUS/04 - Diritto commerciale.

Il testo del bando è pubblicato all'albo della divisione II - settore concorsi dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e disponibile per via telematica all'indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta libera e debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste nel bando e consegnati a questa Università (ufficio protocollo - IV piano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14) via O. Raimondo, 18 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto termine perentorio.

04A07304

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401164/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.